

CAMERA DEI DEPUTATI ¹

URGENTE

*Concorso dot. Di
Rome Roma
1958*



On. DE MARTINO prof. F. sco
Deputato al Parlamento
Via Aniello Falcone 258

NAPOLI

213

Servao.

1-

2

CAMERA DEI DEPUTATI

lascio che porta il più vecchio lavoro
rispetto ad questo quale più recati sono in
il volume della ^{in un'opera} ^{più recente} ~~giurisprudenza~~ del nostro
paese è uno dei più brillanti con-
tributi, che siano stati dati alla storia
del processo romano in questi ultimi
anni. Anche coloro, che dissentono con la
tesi centrale sviluppata dall'A. (come ad es.
Bonifazi) riconoscono le eccellenti qualità
nell'indagine ed il merito di avere su sci-
tato una problematica nuova. Non si è
dubbio che il S. è riuscito a raccogliere una
serie di prove, le quali unitamente a
riscoprire la linea tradizionale della nostra
cristiana giurisprudenza di concezioni fra p. u. e
p. per. Gli argomenti tratti dal risarcimento
nella legge agraria epigrafica del 411, dell'
editto di Decullo (sulla ~~risarcimento~~ ^{causa violenta}
e sulla rapina) ed in particolare della ex se-
pollis Ciralpina, sono molto seri e convincenti

to una rimediazione del problema.

Può aggiungersi, a sostegno della tesi che il pr. per. abbia potuto essere anche la *iusdictio inter cives*, la considerazione che ciò poteva essere particolarmente opportuno dopo l'estensione della cittadinanza agli Italiani e l'opera crescente nella sfera giuridica romana di popoli, che avevano tradizioni nazionali spesso diverse da quelle romane.

Ad ogni modo, quale che sia il giudizio sui risultati dell'indagine, si deve riconoscere che si tratta di un lavoro di elevate qualità, destinato a rappresentare per la visione originaria dei problemi, una tappa importante negli studi intorno ai poteri delle magistrature giudicanti.

studi nel processo e nel diritto penale.

Il candidato ha rivolto le sue più recenti ricerche a temi di diritto e processo penale.

Nella *Parergon de Iudiciis repetundarum* negli *Appunti sui patroni e la legitimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum* nell'ultimo lavoro sul *Requiemato Ledense* di Paolo, vengono esaminati problemi di notevole interesse per la storia del diritto pubblico. Nella *Parergon* l'A. rivela la sua profonda conoscenza della recente letteratura italiana sulle leggi sugli iudici repetundarum ed in particolare degli studi del Tibiletti.

Nel lavoro sulla *Legitimazione* il S.

esamina la storia dei processi repet. dall'angolo visuale della legitimazione e dell'omissione dei patroni - sul primo esempio di casi speciali, con l'omissione di patroni, nel 171, l'A. prima ad

esaminando la lex Calpurnia del 149, contenente che la
 prigione dei patroni rimane invariata, e la legge epito-
 grafica del Bembus, che esige, nelle orme del Tibullus,
 identifica con la lex Semproniana N. Cuius frasco del 123 -
 da tale legge si potrebbe determinare un mutamento
 profondo: il patrono era diventato volontario e ciò
 importa che i provinciali erano numerosi e numerosi
 il patrono quindi diventava semplice assistente
 quidam, dove una serie di incompatibilità,
 il diritto del provinciale di riprendere il patrono e
 la norma che i patroni devono essere nominati
 dal patrone -

L'A. sottolinea l'importanza politica della
 riforma, che rientra nel quadro della lotta
 antisentoni e la rafforza respingendo la
 norma del Mommensen, che i provinciali potevano
 agire con un'azione privata -

Della dimostrazione su questo punto, l'A.
 muove per respingere l'alter tesi del M. che i
 iudicia repet. fossero da quidam privati di
 ripetizione, ma sostiene invece che essi erano come
 placiti straordinari senatori -

CAMERA DEI DEPUTATI

sviluppi successivi, come si desumono da
 Licurgo - Il patrono è ora sostanzialmente
 l'accusatore; ciò è del tutto politico il risultato
 del provvedimento senatorio - Il mutamento si
 può far risalire alla lex Cornelia - Prima di
 essa nel Patrono. Tarentinum si legge che
 lo straniero è ancora considerato un accusatore -
 Tale figura può identificarsi con la lex Aelia
 o come vuole il Tiberio con la lex Servilia
 Capituana -

Il mutamento rimane per tutta l'età
 repubblicana, come è provato dalla lex Julia
 repet.

Il vero è lo stato del diritto sotto Augusto
 Il Sc. Calvisiano ammette i domini
 direttamente all'accusa - I patroni sono
 menzionati solo per l'assemblea plenaria senatoria
 l'A. espone l'opinione del Sc. Vigor che
 essi intervengono anche nella fase pro-
 cessuale davanti ai giudici - diversità
 giuridica nella posizione del patrono
 rispetto al patrono repubblicano -

Primum leideute -

La parte più interessante di questa indagine riguarda il rapporto tra pena e risarcimento del danno nell'impero più avanzato, cioè la parte relativa alle l. 20-21 del testo. d'A. difende l'integrazione *lego edd.* in pubblico giudizio *accusatur* - [d'Archi nel suo commento al testo propone ora invece in *poena..... versatur*].

Qui stante l'A. esclude delle due integrazioni possibili quella che attribuisce alla *lex Julia* l'improprietà del giudizio penale - *lego edd.* *ferum* nell'altro, che cioè il processo pubblico nei tempi successivi non era più in uso e che invece si poteva ripetere il suo titolo con un'azione privata -

ho era il risultato delle riforme avvenute nel processo penale, le quali avevano abolito il processo nelle questioni -

d'A. ricostruisce la storia di questo processo a partire dall'età repubblicana - si può fare qualche rilievo: ad es. *lic. div. in leg. 5.17* *privatus cum sunt praesentia pecuniae, civili fore actione et privato iure repetuntur*, non dimittitur

p. 51

7 -

In questo punto certo è possibile la polemica. Bisogna infatti vedere, se il mutamento profondo della sostanza, che ci occorre o no, occorre, anche se continueremo ad essere usate la vecchia terminologia, autorizza a dire che il giudizium publicum non era più ammesso, nemmeno nelle forme della cognitio extra ordinem. E' infatti ovvio, che se alla quarta fosse subentrata la cognitio, non si sarebbe potuto dire che il giudizium publicum non era più. In tal senso si orienta il Ardi. d'A. non ignora, che questo è il problema da affrontare, ed egli cerca di risolverlo nel senso di concepire la trasformazione nella forma patriusociali in iterum (p. 45.)

Sulla dimostrazione di tale assunto si può formulare una serie di iterum
 Cic. d' A. in loc. 5. In iterum cum

Pa U sta
 repubblicana

p. 51

sunt creptae pecuniae, civiles ac fere agone
 ac privato iure repetuntur, non sumuntur
 che solo i cittadini erano ammessi e non i
 provinciali, non più beninteso intendendosi in
 senso rovesciato, che cioè i civis avevano un'azione
 privata in quanto non avevano la quaestio-

nell'età repubblicana, la stessa stabilità
 nella litij destinatio era certamente piena,
 ma poiché con il ricavo l'erario risarciva in
 tutto od in parte i provinciali danneggiati,
 così praticamente era avvenuta una indiretta
 funzione di risarcimento. Tale situazione
 durò fino a tutto il 2° secolo. Con il deposto-
 vo affermarsi della cognitio extra ordinem,
 la sanzione perdette il carattere di pena pu-
 blicistica e fu sostituita da altre pene. Ciò
 risulta dai noti testi di Macro. Era allora
 necessario provvedere mediante un adattamento
 della sanzione patrimoniale della lex Julia,
 che fu così trasformata in risarcimento.

p. 61

Bene. Una cognitio extra ordinem? E se un codice, il più dove che

CAMERA DEI DEPUTATI

non vi fosse più un publicum iudicium?
 Ora l'A. annette una repressione extra ordinem
 (p. 64) e ciò non ci sembra conciliabile con l'asserzione
 del testo, che non vi era più un iudicium
 publicum -

Non è prescindere da questi dubbi, il valore
 dell'indagine per quanto riguarda il rapporto
 tra pena e risarcimento ed in senso più
 ampio tra reato e danno è inelutabile. La
 dimostrazione è ben evidente -

a) persecuzione criminale e azioni penal
 (concessione, peculato - non mancano
 altre probanti i cui termini in quel
 precedente mezzo repressivo o riparatorio
 trapponge una pena: interdictione de vi
 e de vi armata e lex Plautia, anche
 legis Juliae; actio operarum e lex Vitellia
 etc.

b) persecuzione criminale e azioni penali
 private - mancanza d'elemento, che
 l'azione aveva assunto carattere di
 risarcimento (indie) -

c) elaborazione sistematica dei principi che regolano il cumulo - In questa parte si rileva la capacità dell'A. di costruire nella base dei risultati testuali una terminologia.

Tale costruzione, ovviamente, consente di valutare i problemi della cumulatività delle azioni, fin qui generalmente valutati solo sul piano processuale, in una luce nuova e cioè quella della funzione sostanziale nel cumulo. E' questo dunque l'aspetto più originale delle ricerche compiute nel S.

E' ultimo fase dello sviluppo storico sarebbe quello della condanna al risarcimento enunciato alla stessa guida nel processo extra ordinario.

E' il più critico la mancanza di una progettazione storica; la conquista esiste in un lungo tempo - ma è allora, o è l'elaborazione la trasformazione affermata nell'A.

p. 103

p. 109

CAMERA DEI DEPUTATI

della parte patrimoniale in riferimento?
 Qual'era la causa di ciò, se nella costituzione
 era possibile la cessione nei termini?

È questo è un certo suo grande
 caratteristica di tutta il lavoro, nel
 quale lo scopo, cioè economico e
 soprattutto una sistemazione rigida
 di principi, ha ridotto l'A. a due mi-
 nori rivolti alle varie fasi dello sviluppo
 storica, le quali sono descritte nelle con-
 clusioni e certo si possono osservare
 nelle indagini particolari, una non
 minore nell'esposizione la necessaria
 precisione dei contenuti.

Tali difetti giustano non soltanto
 il pregio dell'opera, che al pari degli
 altri lavori del S., suscita non po-
 chissimi ed agevoli motivi di critica
 alla ricerca storica -

CAMERA DEI DEPUTATI

tanzi sicuramente, come pure all'A., che solo i
 cives avevano l'azione privata e non i patrimoniali;
 il testo potrebbe invece intendersi nel senso, che i
 cives, i quali non avevano la qualitas, avevano
 l'azione privata -

Comunque, nel tuo indirizzo, ^{pare perduta} la loro seconda la
 quale finì al 2° secolo d.C. il processo condurrà
 a una pena patrimoniale, che aveva ad un tempo
 funzione di pena vera il cui e di riferimento vero
 è danneggiato.

frustra di uno studio, il quale
lavora da molti anni su questi e
da ^{tenacia} ~~presupposti~~, ma che non riesce a
dare risultati e particolare rilievo.

Il campo dei suoi interessi è
assolutamente limitato, e sue ricerche
non sono prevalentemente rivolte
nel campo di psicologia e nei suoi
affini, ma quello della antropologia,
e una buona conoscenza di morale e
crescenti relazioni dei vari problemi
di fondamentale importanza, che non
ti di questo campo.

Forse gli ultimi lavori sul
iniziali e sulla ex Valeriani de

sulle di natura, sebbene accen-
 nati ed onesti, non allargano le
 nostre conoscenze. Maggiore è quello
 sul più ingranditi, mentre assai
 discutibile è quello della struttura
 di quella, tipico esempio di una
 concezione formalistica della storia,
 per che nessuno può seriamente arde-
 nere che la struttura di quella forse
 uguale al tipo marginale, anche
 nel caso strettamente tecnico - giuridico
 la terra del contratto allora numerose
 obbligazioni -

Coli -

Candidato, che emerge fra tutti per l'a
una e profonda conoscenza delle fonti,
nella storia del diritto, in particolare nel
diritto pubblico, e delle istituzioni, per
l'originalità e l'indipendenza delle
sue opinioni. Le sue tesi si possono

anche una accogliere, ma non si può
negare che esse suscitano ~~certi~~ nuovi
problemi ed aprono nuovi orizzonti.

L'A. ha dedicato la sua vita a
studi di studio a ricerche varie e
multiple in campi diversi. Negli
studi più antichi sui diritti, sui collegi,
nel Parallelismo del diritto pubblico e privato,
e quelli più recenti intorno ad argomenti
diversi ed appartenenti a storia del
diritto pubblico, l'A. ha rivelato una
costante attività di ~~propaganda~~ ~~propaganda~~ ~~propaganda~~

dei mezzi di studio e nell'approfondimento
di delicate
delle più gravi questioni.

Regnum

Nel gruppo degli studi più recenti
viene in primo luogo quella sul Regnum.
Il giudizio sulla pratica, a prescindere
dalla loro sostanza, che si ha di essi nella
sua Recensione appare largamente confer-
mato dall'accoglienza, che ad essi è stata
fatta dalla letteratura, sia nelle recensioni
di altri studiosi, sia nelle citazioni bibli-
ografiche.

Anche se la contrapposizione tra Regnum
e Res publica appare alquanto schematica,
non si può negare che in tutti i suoi aspetti
e nello studio delle singole istituzioni, il
Coli dimostra raro senso storico.

Nella stessa opera si dice il minore studio
stati città e unioni tribali nella preistoria germanica.

Particolarmente utili e sempre di
grande interesse sono il gruppo di
studi intorno alla tribù tedesca

CAMERA DEI DEPUTATI

(gruppo di studi sulla Tab. Hebarea)

La destinazione unepigrafica etc.

Utile contributo alla restituzione del testo della Tabula Hebarea.

Identificazione del frammento di Elche con una rotta analoga a quella dell'anno 19, ma diversa. Congettura che si tratterebbe di una legge emanata alla morte di Siro, figlio di Dario, per rinnovare la memoria con l'istituzione di altre 5 centurie (Tac. ann. 14.9).

Il sistema della votazione dei senatori e cavalieri era diverso in ogni epoca per lungo tempo. Gli senatori potevano parlare solo 5 senatori -

La destinazione era la scelta dei creditori, una costituzione la vera elezione; il consiglio aveva solo la consultazione -

Due nuovi frammenti della Tabula Hebarea confermano sulle precedenti interpretazioni e modifiche di alcune

Nuove osservazioni e congetture sulla
Tabula Hebana.

L' A. rianuncia i risultati dei suoi precedenti
studi, tenendo conto della letteratura molto
ampiamente sviluppata nel tempo.

1) Egli ritiene ora che nel testo rogatio sia
sempre contrapposta a lex, perché, sulla base
dell' interpretazione di Festo, la legge sarebbe un
generale iussum, mentre la rogatio sarebbe
un provvedimento per un caso singolo. L' A.
conferma questa ipotesi attribuendo con il fig.
Tudertinum, che esclude sia una legge munici-
cipale e con la lex de imp. Vespasiani, che
menziona rogationes a lato di leges.

2) Accanto la spiegazione delle fatti nell' ordine
della spilata dei cavalli, rinunciando alla
distinzione fra equites e. p. e equites equo
privato, un più attuale al tempo di Augusto,
ed ammettendo quella tra equites e. p. ed
i figli dei senatori, i quali entravano nell' ordine
equestre appena raggiunta l'età virile -

CAMERA DEI DEPUTATI

La parte più importante concerne la destinazione -
 In questa si ricapitava che la partecipazione di
 cavalieri venne ben presto eliminata e si dà
 una nuova esegesi dei testi di Tacito e di Velleio,
 che pur riprendendosi all'età augustea, una parola
 di cavalieri - Per quanto riguarda il ^{crisis} ~~contenuto~~
 della destinazione, si modifica la precedente opinione
 che i voti si sommassero a quelli delle centurie
 di equites, per eccipere l'altra più ragionevole,
 che fossero attribuiti le 15 centurie a vitare -

Propinquo qui staccate la tesi di vari AA -
 che le centurie fossero quelle prerogative nell'in-
 terni assemblea centuriata - Per ribadire il
 mio concetto della dest. rievoca gli avvenimenti
 nell'ultimo periodo repubblicano, che condussero
 alla fine decadenza dei concizii - Augusto ripristi-
 nò il diritto popolare di voto, ma non sulla
 libertà politica, come la suffragetia e la comendatio.
 All'età però apparve che il sistema non funzio-
 nava e dava luogo a disordini, approvò la
 destinazione -

Senato della Repubblica - Archivio Storico
 più discutibile è la congettura, che lo

destinatio, pur essendo legata al meccanismo proprio del consiglio delle tribù e delle centurie, si ricollega al pubblico consiglio. Artificiosa è infatti l'analogia tra il numero di 10 o 15 i membri del consiglio e i 10 o 15 voti, o alcune centinaia di persone. Purtenberg si schiera formalmente, senza tipici del Coli-

Rapporto con la riforma elettorale di Tiberio. L'assemblea senatoria ^{questo} ~~non~~ si riunisce, con la destinazione ricuase distinta della creatura fino all'epoca di Traiano - per l'elezione dei consoli e dei pretori. Per gli altri magistrati non si fu mai la destinazione e con Tiberio la votazione passò al Senato.

Quid di cui

Traiani di un gruppo di lavori di grande interesse ed originalità, nei quali il condottiero dimostra di possedere la piena padronanza delle fonti, dell'impiego di strumenti ausiliari, come l'epigrafia, la conoscenza del mito pubblico romano e della storia delle istituzioni, la fantasia necessaria per la ricostruzione.

Riassunto della storia delle antiche
istituzioni repubblicane. Si espone tra
l'altro la tesi, che la collegialità sia una
conseguenza delle lotte patrizio-plebee, che l'argu-
mento che non sarebbe connesso al capo-
lato. Con le istituzioni vi volevo per forza pro-
prio!

La data dell'istituzione del Consiglio Centuriato
è quella delle XII Tavole - presumibilmente il
459, data dell'ultimo cento patrum virorum.

L'ordinamento centuriato non come di viene
descritto e come si suppone ad un sviluppo storico.
L'argomento originale è quello dell'esistenza di
un documento (commentarii Servii Tullii), nel quale
si parlava di classes universales, il che può
che la distinzione fra res. a via. con originaria,
e di descriptio classium, di quantum classis.

Identità fra consiglio e servizio -

Ricostituzione delle antiche tribù: venti
al tempo del Consiglio Centuriato - numero di
pedes de eorum tribu dorum fuisse (!)

Se rippono che ciascuna tribù dovesse cost-
 tare un determinato numero di centurie, nella
 base degli uomini che essa era tenuta a dare.
 Per conseguenza ogni aumento del numero
 delle tribù portò ad un aumento delle
 centurie. Ma non si poteva aumentare
 il numero delle 170 centurie: era quando
 rose la XXI tribù, i suoi centurigeni furono
 sottoposti ed aggregati alle altre centurie esist.

Spolent del plebs urbana come comandante
 dell' exercitus urbanus; non è proibito però
 accogliere come prove serie analogie estrinseche
 e puramente verbali!

Alla fine dello sviluppo (con le 35 tribù), nel 241
 vi sono 350 centurie, uguale al doppio N quelle
 originarie ($170 \times 2 = 340 = + 5 \times 2 = 10$ socii
 ausiliari). Ma come si giunge a ciò? Non vi
 è la dimostrazione.

La riforma consistette nell'riquadrare gli uomini
 nelle centurie di un tempo; non fu molto più
 antica (Appiano Claudio 310?)

La ripartizione della paga nelle cinque
 classi era: 1^a 70, 2^a 50, 3^a 30, 4^a 20, 5^a 10

1^a 70 - 2^a 50 - 3^a 30 - 4^a 20 - 5^a 10

Coli - limiti di durata delle magistrature -

L'A. desuona delle vegate identificazione
re-magistratura, che le magistrature perma-
nenti avevano una durata prefissa e
quindi l'uscita dalla carica avveniva auto-
maticamente con lo scattare del termine -
ma con per le magistrature non permanenti
come la dittatura e la censura, il X voto
dei consensi e l'abdicatio -

La tesi è dubbia - Il pto che l'abdicatio
potera aver luogo prima della termine prefisso,
non significa che dovesse aver luogo anche
dopo - I vari esempi storici addotti non in-
dubbiamente interpretati -

Ad ogni modo, anche questo lavoro è
accurato, originale, perspicuo, scritto
con ampia conoscenza delle fonti -

Parricidas esto - nessun argomento di ordine
filologico e ontologico a prova dell'epiteto de
"il terribile squallido" "ma parimenti ucciso",
"ma ucciso per sopprimerli"

CAMERA DEI DEPUTATI

L'importanza dell'indagine sui cives
 sembra questa. Come cioè risolvere
 il problema dell'origine di questo tribunale
 legandolo allo sviluppo storico generale del
 processo. Ma l'applicazione non em-
 pince.

p. 18 L'argomento della riforma gac-
 con è un esempio di formalismo nella
 storia. È una pura involuzione
 nulla, anche perché non risolve in questione
 se i cives fossero o meno un tribunale
 permanente. Comunque, perché la riforma
 gaccon non verrebbe dovuta un'azione
 nella organizzazione dei cives?

p. 20 In dove si assume che i cives di origine
 sarebbero stati l'autico Senato? L'A. vede
 che si fonda nella tradizione secondo la
 quale appunto si tenne ancora il *Hillegio*
 di quindici. Ma è chiaro che si tratta

dei senatori e una del Senato in quanto
 loro. E poi, come i crisi scelti dai
 300, nessuno l'autorità Senato?
 l'argomento, che i recensori di chiamano
 i viri è molto facile -

p.22 - il Senato, organo ufficialmente collegial-
 mente? E poi, il singolo senatore in ex
 unum? E quale parte potrebbe compren-
 dere la sopravvivenza della l.a.?

p.24 L'A. ripropone aggradata la sua opinione
 che il iudex dovesse essere scelto nell'alto,
 perché si curato con la dottrina roma-
 nistica. Ma, ad es., questa stessa
 opinione ha sostenuto il Keller § 9-10.
 Anche Wenger, Ist. p. 54 afferma, che
 normalmente i giudici dovevano essere
 scelti tra quelli della lista -

Un problema utile potrebbe essere
 questo, ma l'A. non lo vede: vi era
 differenza tra l'età repubblicana e l'età
 imperiale?

CAMERA DEI DEPUTATI

p 35 Deduzione vigesima : di un'unione di alveoli tra iuxta e centaurini, perché tutti appartenessero all'albo!

Pura fantasia

p 35 D'ordine della diversa formula nella c.a. per conto. e in quella per iuxta post. per notare che nella prima il quince si trova con l'acciaio delle parti e nella seconda nel petto, e che quest'ultima collaborazione dei privati è più recente; nella epig a. per conto. l'altro si rivolge al comitato univocamente purché si sia invitato a presentarsi dopo 30 giorni!

Deduzioni generali senza senso. è designa nel XVII non più garanzia di salute! Come se il XVII contenesse il XVII o il iuxta unum!

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella nota sui *resviri* cosp. interessante

p. 12
 è il *ypiteri*, che il padre N. esprime il necram.
 orato alla ex *Pepiura*,
 se riferisce ai casi di monna incetti per
 conto di usuri - ma di lista di un sem-
 plice *ypiteri*

13
sauromentum = *quiramento* (*discurandum*)
 di *putare* importante fa!

Canti indicatum solvi.

Un discreto lavoro.

p. 4
 c'è qualche *insabrean* storica. "La c. i. s.
 rappresenta l'evoluzione del *videx*" - no
 il *stituto* - la *foli* emette o almeno che
 in origine la c. i. s. aveva per *fine* di
 liberare il *videx* All'annettamento in
 cui si trovava -

Anche il ragionamento nella *centis* pro

placit e *indiarum* non mi

p. 9

cruciale molto - "Solo per virtù d'ora
nell'actio vi rem per spem in re potest avere
la possibilità di sottoporre al giudicamento esecutivo
una volontà un diritto reale, - non nelle azioni
reali vi giunge una cosa stessa? La contra
actio i praedes vi tutte.

Ricostruzione della formula esecutiva: contra
l'ultima ter in Level "quantum pecuniam
in eam rem in vestigis res, tantam pecuniam
dari" - Et oppone quod ob eam rem ...
iudicatum erit quanti ea res erit,
tantam pecuniam dari? -

non ho ben capito gli argomenti logici
addotti (p. 13) - perché se l'estinzione
avveniva in modo diverso dal pagamento
l'obligatio ~~si estingue~~ della stipulatio continua
va ad estinguere?

CAMERA DEI DEPUTATI

Retentives te uiricia boue ptei.
 opportuna, sembra la precisazione, che
 dopo aver introdotto la cooperazione
 inopinatamente nell'esperienza di,
 l'utilità della retenti viene a cadere.

Recensioni a Tausenschlag - troppo
 superficiale -
 rec. di Paolo, con qualche contributo critico

I lavori più recenti non mi sembrano corrispondenti alle aspettative, che si potevano avere dalla precedente attività del comitato. Il volume dei giudizi rimane ancora l'opera più importante. Sia per i temi affrontati, sia per una certa pertinenza nel trattare, non mi sembra che vi sia stato un miglioramento rispetto al passato.

Le hanno quindi di una storia, che ha buona qualità, ma che deve ancora dare prove più convincenti di esse.

Si tratta di un candidato, verso il quale sentimenti di umana comprensione e di amicizia predispongono ad una particolare benevolenza. Tuttavia è molto difficile superare un giudizio oggettivo con considerazioni, che non sono strettamente relative al valore intrinseco della produzione scientifica.

In particolare i lavori del recente periodo non danno alcun contributo alle nostre conoscenze. Il memoriale di storia sembra concepito da uno studioso, la cui attività si sia avvertita ad alcuni anni addietro. Questioni, che sono oggi largamente discusse (oltre quelle di metodo, tutti i problemi di origine, la

gens, l'origine della plebe, la produzione
 di Roma, la natura dei poteri del re,
 la storia dell'antica magistratura,
 l'usufrutto, il potere curiativo etc.)

una prosa discusse e talvolta nemmeno

accennate. C'è ^{carattere} ~~un~~ generale

nell'opera, se ^{non} ~~non~~ apprezzare la
 chiarezza e la semplicità, certo avrà

opportune per un libro diretto agli

studenti, ma non certo l'originalità.

Un certo tono apologetico è au-
 ch'ero in qualche modo fuori della
 nostra concezione attuale.

CAMERA DEI DEPUTATI

missione è il lavoro sul problema, che è
 però anch'esso un'ampia capitazione, anche
 se condotta con buoni criteri ed in
 modo da fornire un quadro utile per
 gli studiosi.

Le sue profferme sono assolutamente
 rigide. Con l'ossessione che il regime
 speciale dato all'Egitto fosse dovuto
 al rifiuto per le nazionalità egiziane!
 Le cose fatte comunque dicono chiari-
 vamente, che Augusto aveva voluto
 l'intervento per sé la vice terra egiz.
 divisa in territori e territori, etc.

(p. 80) accetta la interpretazione delle parole
 ἐν μέσῳ = la parte centrale, un prin-
 cipio che quella del Reston. ha vero
 fondamento!

p. 87 la spiegazione nell'intervento,
 nel punto in Egitto, secondo il

procedo, una è affatto data.

37

Elenco dei documenti acclusi alla domanda presentata da Mario Talamanca per il concorso alla cattedra di STORIA DEL DIRITTO ROMANO, bandito dall'Università di Macerata, e delle pubblicazioni che verranno inoltrate, a parte, al Ministero della Pubblica Istruzione.

:-:-:-:

Documenti:

- 1)- Relazione della commissione di libera docenza in Diritto romano, in data 25 gennaio 1956.

Pubblicazioni:

- 2)- Recensione a VOGT, Studien zu SC. Velleianum, in Arch. Giur., 143, 1952, 172-177.
- 3)- Recensione a FUCHS, Iusta causa traditionis in der romanistischen Wissenschaft, in Riv. It. Scienze Giur., III S., VI, 1952-3, 440-447.
- 4)- Recensione a V. LUEBTOW, Beiträge zur Lehre von der Condictio nach römischen und geltendem Recht, e SCHWARZ, Die Grundlage der Condictio im klassischen römischen Recht, in Arch. Giur., 145, 1953, 164-185.
- 5)- L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 100.
- 6)- In tema di azioni di arricchimento, in Arch. Giur., 146, 1954, 33-74.
- 7)- Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, in Memorie Accad. Lincei, S. VIII, vol. VI, 2, Roma, 1954, 33-251.
- 8)- La vendita all'incanto nel processo esecutivo romano, in Studi De Francisci, II, 239-272.
- 9)- Recensione a CHALON-SECRETAN, Les arrhes de la vente sous Justinien, in Arch. Giur., 147, 1954, 132-136.
- 10)- Studi sulla legittimazione passiva all'hereditatis petitio, Milano, Giuffrè, 1956, pp. 200 circa.

62 3 4

1957
Cenni

1293 - 4

**ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DA
FILIPPO CARLO GALLO**

Candidato al concorso per la Cattedra di Istituzioni di diritto romano bandite dall'Università di Ferrara.

- 1) La riforma dei comizi centuriati (S.D.H.J., 18, 1952, p.127-157);
- 2) Osservazioni sulla signoria nei patres familias in epoca arcaica (Studi de Francisci, 2, 1954, p.195-236);
- 3) Studi sul trasferimento della proprietà in diritto romano (Mem. Ist. giur. Torino, ¹⁹⁵⁵ S. 28, n. XCI, p. 1-184).
- 4) Un capitolo di storia della pubblicità (Labeo, 3, 1957, p.105-128);
- 5) La presunta pubblicità dei trasferimenti nel diritto romano arcaico e classico (S.D.H.J. 23, 1957, p.174-284);
- 6) La pubblicità nell'esperienza giuridica romana e contemporanea (Labeo, 4, 1958, p.89-99);
- 7) Actio publiciana in rem (Novissimo digesto italiano).
- 8) Centuria

9) Classis (Novissimo digeste italiano)

10) Studi sulla distinzione fra res mancipi e res nec mancipi (Man. Ist. giur. Torino, S. 2^a n. CII, p. 1-245):

Si vedano inoltre le vv. adsidui e agrarii (pubblicate nel Novissimo Digeato italiano, I, I, Torino 1957), di cui 12 candidate non possiede estratti.

Torino, 23 luglio 1957

In fede
G. L. / Carlo Gallo

ELENCO DEI DOCUMENTI PRESENTATI DA

FILIPPO CARLO GALLO

Candidato al concorso per la cattedra di Isti-
tuzioni di diritto romano bandito dall'Univer-
sità di Ferrara.

-
- 1) Domanda in carta da bollo da L. 200;
 - 2) Curriculum, in sei copie, sull'attività scientifica e didattica;
 - 3) Elenco, in sei copie, delle pubblicazioni presentate per il concorso;
 - 4) Documenti vari (a) certificato dell'Università di Urbino sull'incarico; b) estratto relazione concorso assistente ordinario presso l'Università di Torino; c) estratto relazione di docenza).

Torino, 23 luglio 1958

In fede

F. C. Gallo

CURRICULUM DI FILIPPO CARLO GALLO

Candidato al concorso per la cattedra di
Istituzioni di diritto romano bandito dall'Uni-
versità di Ferrara.

-
- Filippo Carlo Gallo, nato a Sommariva Bosco, il 16 settembre 1924, si è laureato il 27 febbraio 1952 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, sostenendo una dissertazione in storia del diritto romano sul tema "La riforma dei comizi centuriati", e riportando la votazione di punti 100/110 con lode.
 - È stato nominato assistente volontario alla cattedra di storia del diritto romano dell'Università di Torino il 16/6/1952 e quindi assistente incaricato alla cattedra di diritto romano presso la stessa Università il 1/2/1953.
 - Riuscito successivamente vincitore del concorso per un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto romano bandito dall'Università di Torino, è stato nominato assistente di ruolo in tale materia con decorrenza dal 16/3/1955.
 - Nello svolgimento delle suddette funzioni ha

effettuato corsi di esercitazioni in Storia del diritto romano e Diritto romano, ha partecipato a commissioni di esami e seguito la preparazione di tesi di laurea.

- Nel 1955 ha conseguito l'abilitazione alla libera docenza in Storia del diritto romano.

- Negli anni accademici 1956-57 e 1957-58 ha tenuto l'incarico di Storia del diritto romano presso l'Università di Urbino. Dall'anno 1957-58 gli è stato altresì conferito l'incarico di Esegesi delle fonti di diritto romano presso la stessa Università.

- Oltre ad attendere ai suoi doveri didattici, ha approfondite in modo particolare gli argomenti che costituiscono oggetto delle pubblicazioni di cui all'elenco qui unito.

Torino, 23 luglio 1958

In fede

J. L. // Carlo Gallo

44

**Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica del
prof. LUIGI AMIRANTE**

1295-4

Nato a S. Giorgio a Cremano (Napoli) il 9 settembre 1925, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli nell'ottobre del 1942. Cominciò gli studi romanistici sotto la guida del prof. Vincenzo Arangio-Ruiz, che gli assegnò il tema della dissertazione di laurea "L'auctoritas nella mancipatio". Quando il prof. Arangio-Ruiz venne chiamato alla Università di Roma, egli continuò la sua preparazione sotto la guida del prof. Mario Lauria, e con lui si laureò il 21 dicembre 1946, discutendo la tesi: "L'auctoritas nella mancipatio. Una ipotesi", riportando il massimo dei voti e la lode.

Il 1 novembre del 1948 venne nominato assistente incaricato alla cattedra di Diritto romano nell'Università di Napoli; pubblicava, intanto, la sua prima nota, "Il concetto unitario dell'auctoritas" ed iniziava a collaborare, con alcune note a sentenza, alla rivista "Diritto e Giurisprudenza". Nel 1950 stampò nella collana della Facoltà Giuridica dell'Università di Napoli una monografia dal titolo "Captivitas e postliminium", e nello stesso anno entrò a far parte della segreteria di redazione della rivista "Iura". Nel maggio del 1951 sostenne l'esame di abilitazione alla libera docenza in diritto romano; la commissione, composta dai proff. Siro Solazzi, Emilio Betti e Giuseppe Grosso, si espresse favorevolmente all'unanimità, ed egli venne nominato libero docente con decreto del 25 febbraio 1952. Nel frattempo, il 1 dicembre del 1951, la Facoltà giuridica dell'Università di Ferrara gli affidava l'incarico d'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano, incarico che gli veniva rinnovato negli anni successivi e gli è stato confermato anche per l'anno 1958/59. Nel 1952 pubblicò due note: "Ususfructus gregis" e "In tema di acquisto del legato per vindicationem". Nell'anno accademico 1952/53 svolse anche un corso libero all'Università di Napoli, pareggiato dalla Facoltà a quello ufficiale, su "La società in diritto romano". Il 31 marzo 1953 lasciava per volontarie dimissioni l'incarico di assistente alla cattedra di diritto romano nell'Università napoletana. L'anno successivo, sempre nelle "Publicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli", stampò una monografia dal titolo, "Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulas". Nello stesso anno partecipava al concorso per la cattedra di Istituzioni di diritto romano, chiesto dall'Università di Bari. La commissione giudicatrice, composta dai proff. Biondo Biondi, Emilio Betti, Gaetano Scherillo, G. Ignazio Luzzatto, Antonio

Guarino, così concludeva il suo giudizio unanime: "In complesso il candidato rivela vivacità d'ingegno, indipendenza di giudizio e spiccato senso giuridico; qualità che di lui fanno una sicura promessa".

Sul finire del 1954 pubblicava una breve nota sul "Iusdurandum fideiussoris" e nel 1955: "Ancora sulla captivitas ed il postliminium", riprendendo i risultati dello studio del 1950, dopo le numerose pubblicazioni successive.

Nel 1956 pubblicava una monografia dal titolo "Appunti per la storia della redemptio ab hostibus" (poi in *Labeo* 1957) e frattanto la Facoltà Giuridica della università di Ferrara gli conferiva anche l'incarico di insegnamento della Storia del diritto romano per l'anno 1956/57, incarico rinnovatogli l'anno successivo e confermatogli, altresì, per il prossimo anno accademico.

Nello stesso anno partecipava al concorso per la cattedra di Storia del diritto romano chiesto dall'Università di Macerata. La commissione giudicatrice, composta dai proff. Vincenzo Arangio-Ruiz, Paolo Frezza, Riccardo Orestano, Francesco De Martine e Rodolfo Ambrosino ~~ma~~ metteva in evidenza "le doti di ricercatore acute" del candidato, riconoscendo come egli andasse affinando "la sua personalità scientifica, così da apparire alla maggioranza della commissione come una sicura promessa e ad alcuni commissari come degno di essere tenuto in particolare considerazione ai fini del presente concorso". In sede di votazione per la terza, egli riportava un voto per il secondo posto e due voti per il terzo posto.

Nel 1957, era anche chiamato a collaborare alla redazione del "Nuovissimo Digesto Italiano", e l'anno successivo vi compariva la voce "Auctoritas" da lui redatta. Sempre nel 1958, pubblicava, infine, un'ampia nota dal titolo "Ricerche in tema di locazione".

Durante tutti questi anni egli ha tenuto numerose esercitazioni, tanto nell'Università di Napoli, quanto in quella di Ferrara; ha pubblicato diverse recensioni critiche, a Magdelain, Levy-Bruhl, Noailles, Wesenberg, Meylan, Levi; ha compilato numerose schede per la rassegna bibliografica della rivista "Iura" ed ha altresì collaborato al "Tagliacorte" della rivista "Labeo". Ha, infine, redatto diverse voci per l'Enciclopedia Filosofica, a cura del Centro di studi filosofici di Gallarate.

Pubblicazioni:

- 1) Il concetto unitario dell'auctoritas (Napoli 1948).
- 2) Questioni in tema di actio ad exhibendum e di sentenza costitutiva (Napoli 1948) nota a sentenza.
- 3) Stato di necessità creato dal locatore (Napoli 1949) nota a sentenza.
- 4) Auctoritas principis (Modena 1949) recensione a Magdelain.
- 5) Captivitas e postliminium (Napoli 1950).
- 6) Verträge zugunsten Dritter (Napoli 1950) recensione a Wesenberg.
- 7) Auctoritas et usucapion (Napoli 1950) recensione a Levy-Bruhl e a Noailles.
- 8) La satisfactio secundum mancipium (Napoli 1951) recensione a Meylan.
- 9) Ususfructus gregis (Napoli 1952).
- 10) In tema di acquisto del legato per vindicationem (Napoli 1952).
- 11) Il tempo di Augusto (Napoli 1952) recensione a Levi.
- 12) In tema di inondazione e alvei mutatio (Napoli 1953) nota a sentenza.
- 13) Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulas (Napoli 1954).
- 14) Instaurandum fideiussoris (Napoli 1954).
- 15) Ancora sulla captivitas ed il postliminium (Milano 1955).
- 16) Appunti per la storia della redemptio ab hostibus (Napoli 1957).
- 17) Il primo decennio di vita de "La parola del passato" (Napoli 1957) notiziario.
- 18) Ricerche in tema di locazione (Milano 1958).
- 19) Auctoritas (Torino 1958) voce del Nuovissimo Digesto italiano.

Documentis

- a) Domanda di partecipazione al concorso.
- b) Estratto dal verbale dell'adunanza della Facoltà Giuridica dell'Università di Ferrara del 9 luglio 1958.

1295-4

1292⁻⁴

47

Elenco delle pubblicazioni presentate da Giuseppe
PROVERA, candidato al concorso di Istituzioni di di-
ritto romano

- 1.- Contributi alla teoria dei "iudicia contraria" (Giappichelli, Torino, 1951).
- 2.- Contributi allo studio del "insurandum in litem" (Giappichelli, Torino, 1953).
- 3.- Note esegetiche in tema di errore (Studi De Francisci, II, Milano 1955, p. 161 segg.).
- 4.- "Actiones contrariae" e sistema contrattuale romano, Recensione in Labeo, I (1955), p. 336 segg.
- 5.- Corrispondenze tra "stipulatio" ed "intentio", in Annali Camerino, 31² (1955), p. 199 segg.
- 6.- "v. Actio de effusis et deiectis" in Nuovissimo Digesto Italiano (1957).
- 7.- v. "Actio de servo corrupto" in Nuovissimo Digesto Italiano (1957).
- 8.- La pluris petitio nel processo romano, I, La procedura formulare (Giappichelli, Torino 1958).

Torino li 23.7.1958

Giuseppe Provera

1292-4

48

Curriculum di GIUSEPPE PROVERA

Candidato al concorso di Istituzione di diritto romano

Laureato in Giurisprudenza nel luglio 1941 presso l'Università di Torino, a pieni voti assoluti, lode e dignità di stampa, discutendo una tesi sul "iudicia contraria", i cui punti essenziali hanno formato oggetto di un articolo pubblicato in "Studia et documenta" (1942), dal titolo "Linee generali di uno studio sui iudicia contraria".

Ha ripreso gli studi dopo la fine della guerra e l'internamento in Germania.

Negli Studi Solazzi ha pubblicato l'articolo "Una riforma giustinianea in tema di iudicia contraria".

Nominato assistente volontario alla cattedra di Diritto romano nell'Università di Torino, ha atteso ad una rielaborazione del tema oggetto dei precedenti lavori, pubblicando nel Museo dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino la monografia "Contributi alla teoria dei iudicia contraria" (1951).

Nel 1951 gli sono stati conferiti gli incarichi di Diritto Romano e di Regenti delle fonti del diritto romano nell'Università di Camerino; Nel 1952 gli incarichi di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano nella stessa Università.

Nel 1953 ha pubblicato una monografia dal titolo "Contribu-

ti allo studio del *iusiurandum in litem*».

Ha conseguito la libera docenza in diritto romano nel 1954.

Successivamente ha collaborato agli Studi in onore di Pietro De Francisci, pubblicando l'articolo "Note esegetiche in tema di errore".

Ha recensito per la rivista *Lebeo* (1, 1955, p. 336 sgg.),

il lavoro di Schwarz, *Die Konträrklagen* (Z.S.B., 71 (1954)

p. 101 sgg.), affrontando quindi lo studio del *pluris peti-*

tie nel processo romano. Frutto di tale studio sono stati

un primo marginale contributo pubblicato negli *Annali Cune-*

rino, "Corrispondenze fra *stipulatio* ed *intentio*" (*Annali*

Cuneirino, 21², 1955, p. 199 sgg.) e la più ampia monografia,

"La *pluris petitio* nel processo romano, I, La procedura formale" (Giappionelli, Torino 1958).

Ha collaborato alla compilazione del *Nuovissimo Digesto ita-*

liano con le voci "*Aulus Agerius*"; "*Actio de effusis et*

defectis"; "*Actio de servo corrupto*".

Torino li 23.7.1958

Giuseppe Ferrero

1292⁻4

50

Elenco dei documenti presentati da GIUSEPPE PROVERA
candidato al concorso di Istituzione di diritto ro-

mano

- 1) Domanda;
- 2) Curriculum in sei copie sull'attività scientifica e didattica;
- 3) Elenco in sei copie delle pubblicazioni;
- 4) Certificato dell'Università di Casertano relativo all'incarico.

15242 b 23.7.1958

Giuseppe Provera

NOTIZIE SULLA OPEROSITA' SCIENTIFICA E SULLA
CARRIERA DIDATTICA DEL CANDIDATO ROBERTO REGGI.

Il sottoscritto, dopo essersi laureato a Parma in Giurisprudenza discutendo col Prof. Donatuti la tesi : " Le doti durante il matrimonio " e ottenendo llo su llo e lode, iniziò, sotto la guida del predetto professore, dal quale era stato nominato assistente volontario alla Cattedra di Diritto Romano , la sua attività scientifica con uno studio sulla " Interpretazione analogica in Salvio Giuliano " che pubblicò nella collana di Studi della Università di Parma. Poco dopo pubblicò sulla rivista " Studia et Documenta Historiae et Juris 1952 " un articolo " L'error in dominio nella traditio " e su " Archivio Giuridico, 1952 " lo studio " Alluvione ed usufrutto " .

In seguito sempre nella collana di studi della Università di Parma pubblicò altra parte del lavoro sulla " Interpretazione analogica in Salvio Giuliano " . Studiando i Digesta del discepolo di Giuliano, ossia Marcello, pubblicò sempre nella collana di Studi della Università di Parma, un lavoro " Note Anonime ai Digesta di Marcello " , sulla scorta di quanto già era stato fatto per i

1297-4

Response di questo giurista.

Successivamente , invitato a collobarera agli Studi in onore del Prof. Pietro De Francisci, pubblicò in essi un articolo dal titolo " In tema di donazione remuneratoria " .

Ultimamente ha dato alle stampe un lavoro sul " Liber homo bona fide serviens " nella collana delle Pubblicazioni della Facoltà di Giurisperdenza di Parma.

Laureatosi a Parma in Giurisprudenza il 7 luglio 1948 con voti 110 su 110 e lode , è stato, il 14 aprile 1949, nominato dal Prof. Guido Donatuti, assistente volontario alla Cattedra di Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma e in questo Ufficio è rimasto fino al 1° novembre 1951.

A far tempo da questa data , sempre su proposta del medesimo Prof. Donatuti, è stato nominato assistente incaricato alla Cattedra di Diritto Romano presso la medesima Università. In tale epoca, con D.C.A. 21.2.1952, gli è stato assegnato un premio di operosità scientifica per aiuti e assistenti incaricati per l'anno accademico 1951-1952.

Conseguita la libera Docenza in Diritto Romano con D.M. 4 maggio 1956 , è stato il 1° aprile 1956 in seguito a concorso, nominato assistente ordinario alla Cattedra di Diritto Romano dell'Università di Parma.

La Facoltà Giuridica dell'Università di Parma, gli ha, per l'anno accademico 1956-57 conferito l'incarico dell'insegnamento di Storia del Diritto Romano, incarico che gli è stato rinnovato anche per il 1957-1958.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI DOCUMENTI
PRESENTATI.

Pubblicazioni presentate

- 1) L'Interpretazione analogica in Salvio Giuliano,
(Studi parmensi , II,1951) .
- 2) L'error in Dominio nella traditio (S.D.H.I. ,
XVIII, 1952).
- 3) Alluvione e usufrutto (A.G.,CXLII,1952).
- 4) L'Interpretazione analogica in Salvio Giuliano,
II, (Studi parmensi , III,1953).
- 5) Note Anonime ai Digesta di Marcello (Studi
parmensi , IV,1954).
- 6) In tema di donazione remuneratoria (Studi De
Francisci, III, 1955).
- 7) Liber homo bona fide serviens , Milano, 1958
(Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza
della Università di Parma).

Documenti presentati

- 1) Certificato di laurea
- 2) Certificato di servizio

NOTIZIE SULL'OPEROSITA' SCIENTIFICA E SULLA CARRIERA DIDATTICA
del candidato Mario Amelotti

Il candidato Mario Amelotti, nato a Rieti il 18 settembre 1923, ha compiuto gli studi universitari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia. Durante il corso degli studi ha goduto di un posto gratuito di alunno presso il Collegio Ghislieri. Nel 1946 si è laureato con la votazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi dal titolo "La donatio mortis causa in diritto romano".

Nominato assistente volontario alla cattedra di diritto romano della stessa Università, ha iniziato sotto la guida del prof. Archi la ricerca scientifica. Nel medesimo tempo ha frequentato l'Istituto di papirologia dell'Università statale di Milano, diretto dal prof. Vogliano. Risultato degli studi sono stati due articoli papirologici d'argomento giuridico, mentre cominciava la rielaborazione della tesi di laurea. La permanenza all'Università gli è stata resa possibile da un posto biennale di perfezionamento presso il Collegio Ghislieri, con il compito specifico di sistemare la biblioteca romanistica del prof. Ciapessoni.

Il 1 novembre 1948 il candidato ha ottenuto la nomina ad assistente incaricato sempre per la cattedra di diritto romano, assunta ora dal prof. Lombardi. Durante l'anno accademico 1948-49, come pure negli anni successivi fino ad oggi, ha tenuto varie esercitazioni e partecipato regolarmente alle commissioni d'esame. Nel 1949-50 una borsa di studio del Ministero degli Esteri gli ha permesso di frequentare la Fondation Égyptologique e l'Università di Bruxelles, allo scopo di perfezionarsi nella papirologia giuridica.

Divenuto assistente ordinario di diritto romano il 16 maggio 1951 in seguito a concorso, il candidato ha ottenuto nel successivo novembre il trasferimento alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di

Firenze, tornando con il prof. Archi. Per qualche mese ha pure frequentato l'Istituto di diritto romano dell'Università di Roma. La precedente attività di studio ha reso possibile una incrementata produzione scientifica, tra cui la messa a punto del volume sulla "donatio mortis causa" e lo scritto in tema di "rendita perpetua e rendita vitalizia". Nel medesimo tempo il candidato ha mantenuto l'interesse per la papirologia giuridica, entrando a far parte del gruppo di studiosi dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" di Firenze. Ha partecipato così all'elaborazione del vol. XIII dei Papiri della Società Italiana, con la riedizione ed il commento di un papiro testamentario.

Nel marzo 1954 il candidato si è presentato agli esami di abilitazione alla libera docenza in diritto romano, e la Commissione giudicatrice all'unanimità lo ha proposto per l'abilitazione inserendolo nel primo posto della graduatoria. L'abilitazione stessa gli è stata concessa con Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1954.

In seguito a tale concorso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, oltre a mantenerlo nel suo posto di assistente ordinario, gli ha affidato, negli anni accademici 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, l'incarico dell'insegnamento di Egesi delle fonti del diritto romano. Il candidato ha dedicato i corsi ad argomenti diversi attinenti al processo civile romano.

Negli stessi anni egli ha anche tenuto un certo numero di lezioni di Istituzioni di diritto romano, integrando il corso del prof. La Pira, impedito dalla sua attività politica e amministrativa.

La favorevole valutazione ottenuta dal candidato in sede di libera docenza ha ottenuto conferma nel giudizio da lui riportato nel concorso alla cattedra di Storia del diritto romano, concorso bandito nel 1956 dall'Università di Macerata. La Commissione giudicatrice di tale concorso, dopo aver valutato positivamente i titoli scientifici da lui presentati, ha espresso l'avviso che "egli merita di essere incoraggiato a proseguire nella via degli studi dei quali è senza alcun dubbio

una delle più sicure speranze".

Il candidato ha dedicato questo più recente periodo della sua attività scientifica a tre ordini di ricerche. Anzitutto ha affrontato problemi relativi alle fonti del diritto romano, con indagini particolari su testi del Codex Theodosianus e del Codex Iustinianus. In secondo luogo ha mostrato il suo continuo interesse per la papirologia giuridica, estendendolo anche all'epigrafia. Egli ha pubblicato un papiro inedito (Petizione agli imperatori) per il vol. XIV dei Papiri della Società Italiana; ed ha scritto due studi, il primo sulla "posizione giuridica degli atleti di fronte al diritto romano" e l'altro riguardante "l'epigrafe di Pergamo sugli ἀγορεύματα e il problema della recezione di leggi straniere nell'ordinamento giuridico romano", con larga utilizzazione delle fonti papirologiche ed epigrafiche, oltre che giuridiche e letterarie. Finalmente, e in maggiore misura, si è rivolto al campo del processo civile romano, affrontando il tema della prescrizione delle azioni. Frutto di tali ricerche è stato dapprima lo scritto preventivo sulle "actiones perpetuae e actiones temporales nel processo formulare", e adesso l'ampio volume in cui il tema della prescrizione viene discusso in relazione all'intero corso del diritto romano e al succedersi dei diversi sistemi processuali.

La partecipazione a Rassegne, le diverse recensioni e le relazioni di Congressi scientifici esprimono il desiderio del candidato di tenersi aggiornato di fronte alle più recenti tendenze dell'indagine romanistica.

ELENCO DEI DOCUMENTI

presentati dal candidato Mario Amelotti

- 1) Certificato di laurea in giurisprudenza
- 2) Certificato di abilitazione alla libera docenza in diritto romano
- 3) Relazione della Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla libera docenza in diritto romano
- 4) Relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di storia del diritto romano nell'Università di Macerata
- 5) Stato di servizio come assistente presso l'Università di Pavia
- 6) Stato di servizio come assistente e come professore incaricato presso l'Università di Firenze
- 7) Attestato della bontà dell'insegnamento impartito presso l'Università di Firenze

CONCORSO ALLA CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
NELL' UNIVERSITA' DI FERRARA

Elenco delle pubblicazioni del concorrente prof. M. Sargentini

1299 - 4

- 1) - In summa - Note esegetiche (1939)
- 2) - L'actio aquae pluviae arcendae (1940)
- 3) - Appunti sulla quasi possessio e la possessio iuris (1947)
- 4) - Contributo allo studio della responsabilità nociva in diritto romano (1949)
- 5) - Osservazioni sulla responsabilità dell'exercitor navis in diritto romano (1950)
- 6) - Limiti fondamento e natura delle responsabilità nocive in diritto romano (1950)
- 7) - Appunti sull'esperibilità dell'azione contrattuale nella compravendita (1952)
- 8) - Appunti romanistici sull'actio aquae pluviae arcendae (1952)
- 9) - Usucapio pro suo e costituzione di dote (1953)
- 10) - Limiti della proprietà e servitù legali (1953)
- 11) - Problemi della responsabilità contrattuale (1954)
- 12) - Sulla responsabilità per danni nei rapporti di vicinanza (1954)
- 13) - Il De agri cultura di Catone e l'origine dell'ipoteca romana (1956)
- 14) - Tre osservazioni sul regime degli incrementi fluviali (1957)
- 15) - Controversiae agrorum (1958)
- 16) - L'evizione nella compravendita romana (1958)

1299 - 4

CONCORSO ALLA CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

NELL' UNIVERSITA' DI FERRARA

1299-4

Elenco dei documenti presentati dal concorrente prof. M. Sargentini

- 1) - Certificato dell'Università di Perugia sull'attività didattica svolta negli anni accademici 1940-41, 1941-42 e 1942-43.
- 2) - Certificato dell'Università di Pavia sull'attività didattica svolta negli anni 1945-46 - 1949-50.
- 3) - Certificato dell'Università di Pavia sull'attività didattica svolta negli anni 1950-51 e 1951-52.
- 4) - Decreto di conferimento dell'incarico di insegnamento per l'anno accademico 1953-54.
- 5) - Id. per l'anno accademico 1954-55.
- 6) - Id. per l'anno accademico 1956-57.
- 7) - Id. per l'anno accademico 1957-58.
- 8) - Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a pro essere straordinario alla cattedra di diritto romano nell'Università di Sassari.
- 9) - Copia fotostatica della relazione di minoranza del concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Bari.

CONCORSO ALLA CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
 NELL' UNIVERSITA' DI FERRARA

Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica
 del concorrente prof. Maalio Sargenti

Il concorrente si è laureato in giurisprudenza nel 1936 nell'Università di Roma con pieni voti e lode.

Nello stesso anno 1936 fu nominato assistente volontario alla Cattedra di esegesi delle fonti del diritto romano nella Università di Roma.- La nomina gli venne confermata per i successivi anni accademici fino al 1945-46 inclusive.

Nel 1937 ottenne una borsa di studio per l'estero e frequentò per un semestre i corsi dell'Università Carlo di Praga.

Nel 1940 ottenne la maturità nel concorso alla Cattedra di diritto romano nell'Università di Sassari.

Nell'anno accademico 1940-41 gli fu conferito l'incarico degli insegnamenti di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano nell'Università di Perugia.- Quest'ultimo gli venne confermato nei successivi anni accademici 1941-42 e 1942-43.

Nel 1942 conseguì la libera docenza in diritto romano.- L'abilitazione gli venne confermata definitivamente nel 1947.

Dall'anno accademico 1945-46 fino all'ultimo anno accademico 1957-58 ha ininterrottamente insegnato per incarico Istituzioni di diritto romano nell'Università di Pavia.- Nella stessa Università ebbe, nell'anno accademico 1945-46 anche l'incarico dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato.

Ha ottenuto voti per la terna dei vincitori nei concorsi del 1952 (Università di Gomerino) e 1956 (Università di Macerata).- Nel 1954 la relazione di minoranza della commissione del concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Bari lo ritenne meritevole dell'inclusione nella terna. L'attività scientifica risulta dall'elenco delle pubblicazioni.

62

4-1621

Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica di MATTEO MARRONE, candidato nel concorso per la cattedra di Istituzioni di diritto romano, candidato dall'Università di FERRARA.

Il candidato Matteo Marrone si è laureato in Giurisprudenza nella Università di Palermo il 5 luglio 1950, con voti centodieci sopra centodieci e la lode, trattando una tesi di diritto romano su "La denuntiatio nel processo romano classico".

Successivamente, continuava presso il Seminario giuridico della stessa Università i suoi studi sul processo romano. Frutto di quegli studi è la monografia "L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano", pubblicata nel vol. XXIV (1955) degli "Annali Palermo" (in questo lavoro sono trattati pure ampiamente numerosi altri problemi connessi con quello principale: competenza dei Centumviri; natura della in iure cessio e della manumissio vindicta; natura processuale dei praeiudicia; natura delle legis actiones e del processo formulare). Quasi contemporaneamente il candidato ha pubblicato: "Sulla natura della querela inofficiosi testamenti" (in "Studia et documenta historiae et iuris", vol. 21, 1955); "D. 14.2.2 pr.: retentio e iudicia bonae fidei" (in "IVRA", vol. 6, 1955); recensione a "DI PAOLA, Saggi in materia di hereditatis petitio" (in "IVRA" cit.).

Con questi lavori il Marrone conseguì, nel gennaio 1956, l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano, all'unanimità.

In seguito pubblicava un'ampia monografia sull'"Actio ad exhibendum" (in "Annali Palermo", vol. 26, 1958). Pure del 1958 sono: "In materia di ritenzione" (in "Labeo", vol. 4, 1); "Centumviri" (in "Novissimo Digesto Italiano").

Il candidato è stato assistente volontario di diritto romano nella Università di Palermo dal 1/XI/1950; assistente incaricato, dal 1/II/1951; assistente ordinario (e lo è tuttora), dal 16/III/1952.

Per l'anno accademico 1956-57 la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo gli conferì l'incarico di Steria del diritto romano,

confermandolo poi per il successive anno 1957-58. Resasi vacante, con la morte del compianto Prof. Chiassese, la cattedra di diritto romano, la Facoltà giuridica palermitana ha incaricato il Marrone dell'insegnamento di detta materia (al posto di quello di Storia del diritto romano); e, in una recente seduta, gli ha confermato l'incarico per il prossimo anno 1958-59.

Nelle lezioni di Storia del diritto romano il candidato ha creduto opportuno trattare con particolare ampiezza la parte relativa al diritto costituzionale delle età monarchica e repubblicana, e la parte relativa al processo per legis actiones e a quello per formulas. Il corso di diritto romano, di cui il Marrone ha svolto le lezioni durante il 1958, ha avuto ad oggetto le servitù prediali.

6A

CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL PROF.
MARIO TALAMANCA, CONCORRENTE ALLA CATTEDRA DI ISTITUZIONI DI DI-
RITTO ROMANO NELLA UNIVERSITA' DI FERRARA -

1296-4

:--:--:

Si laureava il 16 luglio 1951 nell'Università di Roma con voti 110/110 e la lode, discutendo una tesi sull'arra della compravendita, relatore il prof. V. Arangio-Ruiz, tesi che, rielaborata, veniva poi pubblicata in volume nel 1953.

Su proposta del prof. E. Betti ricopriva la carica di assistente volontario presso la Cattedra di Esegesi delle Fonti del Diritto Romano nell'Università di Roma e decorrere dal 1° novembre 1951 e fino al 30 giugno 1954, partecipando attivamente alle esercitazioni esegetiche che, su impulso del prof. E. Betti stesso, si venivano tenendo presso la detta cattedra. Nel frattempo lavorava all'indagine sulla vendita all'asta nel mondo classico, pubblicata nelle Memorie dei Lincei, e pubblicava alcuni articoli e recensioni.

A decorrere dal 1° luglio 1954 e fino al 31 ottobre 1955, su proposta del prof. V. Arangio-Ruiz e conferma del prof. E. Volterra, ricopriva la carica di assistente straordinario presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Romano nell'Università di Roma; attualmente, dal 1° novembre 1955, su proposta del prof. G. Flore, ricopre la carica di assistente incaricato presso la cattedra di Papirologia giuridica sempre nell'Università di Roma.

Negli anni accademici 1954-55, 1955-56, 1956-7 ha tenuto corsi di esercitazioni per la cattedra di Istituzioni di Diritto Romano, e nel 1954-55 lezioni integrative del corso di Diritto Romano. Nel 1955 vinceva il concorso in Magistratura, classificandosi sesto nella graduatoria nazionale. Nel gennaio 1956 conseguiva la libera docenza in Diritto Romano, al primo posto, iscrivendosi come libero docente presso l'Università di Roma. Nel 1956 sempre pubblicava, come frutto di più ampia indagine sulle azioni ereditarie, un volume sulle legittimazione passiva alla hereditatis petitio. Partecipava al concorso per la cattedra di Storia del Diritto Romano, bandito nel 1956 presso l'Università di Macerata, ottenendo un voto per il terzo posto, che non veniva assegnato per difetto di maggioranza.

Nell'anno accademico 1957-58, per i mesi di novembre-gennaio, ha tenuto, su proposta del prof. E. Betti, la supplenza del corso di Diritto Romano nell'Università di Roma, svolgendo argomenti attinenti all'estinzione dell'obbligazione ed alla responsabilità contrattuale. Ha redatto, o sta redigendo, su incarico della Direzione del Nuovissimo Digesto Italiano, dell'Enciclopedia del Diritto e dell'Enciclopedia Forense, alcune voci di detti dizionari, riguardanti il diritto romano ed il diritto civile. In quest'anno ha pubbli-

65

cato un volume di ricerche sul compromissum, oltre ad alcune recensioni.

1296-4

6
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL PROF. MARIO TALAMANCA
CONCORRENTE AL CONCORSO PER LA CATEDRA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO
ROMANO NELLA UNIVERSITA' DI FERRARA -

:--:--:--: 1296-4

- 1)-Recensione ad H. Vogt, Studien zu SC. Velleianum, in Arch. Giur., 143, 1952, 172-77.
- 2)-Recensione a J. Fuchs, Iusta causa traditionis in der rom. Wissenschaft, in Riv. It. Scienze giur., s. III, vol. 6, 1952-3, 440-47.
- 3)-Recensione a U. v. Lübtow, Beiträge zur Lehre der Condictio nach röm. u. gelt. Recht, e F. Schwarz, Die Grundlage der Condictio im kl. röm. Recht, in Arch. giur., 145, 1953, 164-185.
- 4)-L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 100.
- 5)-In tema di azioni di arricchimento, in Arch. giur., 146, 1954, 33-74.
- 6)-Contributi allo studio delle vendite all'asta, Mem. Lincei, s. VIII, v. VI, 2, 35-251.
- 7)-Recensione a G. Chalon-Secrétan, Les arrhes de la vente sous Justinien, in Arch. giur., 147, 1954, 132-36.
- 8)- La vendita all'incanto nel processo esecutivo romano, in Studi De Francisci, II, Giuffrè, Milano, 1956, 239-272.
- 9)- Studi sulla legittimazione passiva alla hereditatis petitio, Milano, Giuffrè, 1956, pp. 221.
- 10)- Recensione a I.K. Triantaphyllopoulos, Lex Cicernia-Enguetica, in Arch. giur., 153, 1957, 159-66.
- 11)- Recensione a D. Medicus, Zur Gesch. des SC. Velleianum, Labeo, 4, 1958, 99-111.
- 12)- Recensione a M. Kaser, Eigentum und Besitz im Alt. röm. Recht (2. te Aufl.), in Tijdschr. v. Rechtsgeschied., 26, 1958, 243-251.
- 13)- Ricerche in tema di compromissum, Milano, Giuffrè, 1958, pp. 160.

N.B. Non vengono presentati documenti.

1294-4

67

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

presentate dal candidato Mario Amelotti

~~COPIA PER L'UFFICIO~~

121

- X 1) La ἐκχώρησις ed un papiro milanese inedito (1948)
- 2) Un nuovo testamento 'per aes et libram' (1949)
- 3) Προστάγματα βασιλέων (1950 - in collaborazione)
- + 4) La 'donatio mortis causa' in diritto romano (1953)
- + 5) Rendita perpetua e rendita vitalizia (1953)
- + 6) Ἀποχευή di beni ereditari contenente copia del testamento (1953)
- X 7) Un caso anomalo di geminazione nel 'Codex Iustinianus' (1953)
- + 8) Per la ricostruzione di una legge di Teodosio II (1954)
- + 9) La posizione degli atleti di fronte al diritto romano (1955)
- X 10) 'Actiones perpetuae' e 'actiones temporales' nel processo formulare (1956)
- X 11) Petizione agli imperatori (1957)
- + 12) L'epigrafe di Pergamo sugli ἄστυνόμοι (1958)
- + 13) La prescrizione delle azioni in diritto romano (1958)
- X 14) Recensioni varie
- 15) Relazioni di Congressi scientifici
- 16) Contributi siglati M.A. alle rassegne epigrafiche di G.I. Luzzatto



UNIVERSITÀ DI PADOVA

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO

1298-4

68

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI presentate dal sottoscritto **Giambattista Impallomeni**, per il concorso alla cattedra di Istituzioni di Diritto Romano.

- 1) L' editto degli edili curuli, Padova 1955;
- 2) Applicazioni del principio dell' affidamento nella vendita romana; estratto da SDHI, XXI-1955;
- 3) Recensione a "L' edilità romana: magistratura e sacerdozio" di Dario Sabbatucci; estratto da Leuco, II-1956;
- 4) Studi sui mezzi di revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano classico, Padova 1958.

(Giambattista Impallomeni)

Giambattista Impallomeni

Padova 25 luglio 1958



UNIVERSITÀ DI PADOVA

1298-4

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO

NOTIZIA SULLA NOMINA DEL DOTT. GIAMBATTISTA IMPALLOSI
ALLA Cattedra di Storia del Diritto

del sottosegretario Giambattista Impallosi.

Leurotori nel marzo 1949 in Giuriapudenza,
presso l'Università di Padova, con il mass-
simo dei pareri e la lode, veniva nominato
Assistente volontario presso la Cattedra di
Diritto Romano dell'Università di Padova,
a decorrere dal 1 novembre 1949;

Assistente incaricato, a decorrere dal
1 febbraio 1951;

e, in seguito a concorso, Assistente di ruolo,
a decorrere dal 15 aprile 1951.

(Giambattista Impallosi)

Giambattista Impallosi

Padova 23 luglio 1958



70

UNIVERSITÀ DI PADOVA

ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO

1298-4

DOCUMENTO presentato dal sottoscritto Giambattista Impallomeni, per il concorso alla cattedra di Istituzioni di Diritto Romano

Certificato rilasciato dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova, attestante lo stato di servizio del sottoscritto.

(Giambattista Impallomeni)

Giambattista Impallomeni

Padova 25 Luglio 1958

CAMERA DEI DEPUTATI

È un credito, nel quale l'eleganza dello stile e l'inevitabile acutezza di vari rilievi ed osservazioni si contrappongono, non riescono a nascondere la mancanza di autenticità, da sovente eccessiva negatività nell'indagine, l'arbitrarietà delle ipotesi e delle soluzioni adottate. Si si rivela una disorganica e contraddittoria mentalità di stampo, un contrasto tra l'impugnazione del ruolo stato sull'e. a. p. a. e sulla responsabilità normale, nei quali si afferma che esistono un generale principio di responsabilità oggettiva e la parmenideità delle soluzioni proposte nella responsabilità contrattoria, la quale sarebbe giustificata soltanto in esiguità nel suo più caso.

Per quanto riguarda la responsabilità morale d'intervento, che l'A. tenta in quella uscente dal *damnum injectum* sembra un'asserzione sostanzialmente non predicata, mentre tutta la parte relativa alla ricerca della spiegazione storica - documentaria della responsabilità morale mostra un errore in un'analisi di idee proprie del diritto primitivo e sulla grave questione dell'origine dell'obbligazione in diritto, cui non si può non ricondurre la moralità -

CAMERA DEI DEPUTATI

Responsabilità costituzionale.

trabocca in questo lavoro accanto ad acute osservazioni e trovano troppo obbligatorie e stringenti. Poi all'inizio - la distinzione per un lato politico e per un'altra parte condotta nella costituzionalità - si ripete l'obbligazione di stabilire, in quale caso una norma viene in sé, una se mai, assolutamente il carattere relativo, storico e delle categorie giuridiche, perché anticamente è la realtà economico-sociale (es. del parafulmine) -

La stessa negazione della clonazione del criterio generale di distinzione e comunque di un criterio generale è, a mio parere, troppo superficiale.

CAMERA DEI DEPUTATI

Responsabilità

La parte più debole riguarda la competenza -
zione delle *comptovendita* - (p. 228 fr.)
anche al tempo di Varro, come si deduce da
altri staccati e una costituzione in negozio
autonomo, *causentuale*.

Superficiale è il modo con il quale si
tratta *expromissio numerorum* = *stipulatio*.
cioè una formula con quale nasce l'*obligatio* -
zione al pagamento del prezzo.

Il fatto inquisito è il passaggio
all'*potest* (p. 231) che l'*actio empti* si rin-
gia nelle *legis actiones*. L'A. inventa "una
forma nuova di obbligatorietà dell'*actio*,"
nella quale fermare un minimo di formula. L'A.
una vide, che vi è un altro problema da
risolvere: cioè se queste *legis actiones* debbano
fatta volere c'è. *empti*. O si deve quinquere

ad una specie di rivoluzione nella nostra
coscienza nelle *legis actiones* ?

Il tutto ^{de off.} si riferisce ai vizi della
cosa e non l'a. *empti* in generale.

Però questa parte è estremamente defici-
ente. Il tema della tutela civilistica della
bona fides, delle azioni pretorie etc. è
largamente disputato e non si può pretendere
di risolverlo in poche pagine.

p. 241. La stessa idea che nel finire del 1° secolo
non era la vendita come un negozio auto-
nomo, ma come un complesso di atti non
ancora posti in formale unità, tentato allo
scopo pratico, è ben lungi dall'essere ade-
quatamente studiata ed approfondita.

Che tutto ciò, sia poi usato per giustificare le
deduzioni necessarie alla tesi dell'A. sulla respon-
sabilità contrattuale (p. 241), mi sembra un
poco altro che confermare in negativo l'idea
del negozio autonomo.

CAMERA DEI DEPUTATI

de arge cultura in Catone -

Esame critico delle mie opinioni, che reputo
o l'ipotesi esistente forte in quest'epoca,
o che vi fosse una specie di mezzo tutte
cose, o che si trattasse di una sorta di pro-
prietà relativa - (discutendo le venti opinioni
del Caser sulla proprietà relativa); accettazione
della tesi dell'Arrogio, che il pignus estoniano
sia l'oggetto di una stipulatio -

Obiezioni spero acute contro le opinioni
ricepite, ma non sempre convincenti, talvolta
spoglie e aprioristiche -

una sufficientemente discussa e dimo-
strata la tesi scelta - Il testo sembra
alludere ad un trasferimento automatico
della proprietà, mentre nella stipulatio non
potem. uscire da una obbligazione di
proferre - Includiamo a d'usage di

argomenti un po' contraddittori alla
 teor. 51. - per gli interdetti, e ciò se
 ne contesta l'alta antichità, e
 nessun peso di dubbio -

La teor della stipulazione in anche
 contro l'interesse pratico, che era di
 unidone, che le cose fossero portate via
 prima del pagamento. Partiva una
 stipulatio a far ciò. In ogni caso si
 deve pensare ad un intervento del
 magistrato, che non poteva aver luogo
 altrimenti che sul piano processuale -

Paragone

Le due idee sapientemente nel lavoro sulla responsabilità contrattuale sono più differenziate che acute. La prima è in mancanza di una concezione generale della responsabilità, anche nel semplice caso della presenza di elementi oggettivi su quel soggetto. Ciò si riduce all'ordinamento giuridico a una sola esistenza, la quale può non essere da quella idea anche ispirata.

L'altra idea è che la responsabilità data casualmente esistente nel individuo e nel sistema delle leggi

atti, ciascuna valida di per sé, e
 quali insieme costituiscono il negozio.

È bene non omettere, che se il
 suo atto di voler, necessariamente in
 validità, per l'obbligo proprio, una cor-
 stera effetto il tipo dell'obbligo -
 fine interseccale!

(più altri in questo senso sono stati
 espressi da Luzyatto.)

Candidato, alle cui serie preparazioni
testimoniano tutti i lavori, che egli ha
presentato. Egli dispone di buone cono-
scenze anche nel campo della giuris-
prudenza ^{nell'epigrafi} e nella
logia giuridica, come risulta particolar-
mente dal libro sulle vendite all'asta
nel mondo clinico.

I lavori sull'arte della compra ven-
dita, sulle edizioni e avvenimenti
e sulla vendita all'incanto al pro-
cesso esecutivo romano ~~non~~ non
ci pare condotti con buon metodo,
con attento esame dei problemi, con
esigenze spesso acute, anche se brevemente
un po' sbrigate, come in particolare

mi sembra sia accaduto un
 lavoro nella vendita all'incanto
 nel processo esecutivo. Necessamente
 un lavoro nelle azioni di arricchimento
 di lavoro nella liquidazione patrimoniale,
 dove proprio il metodo adottato
 nella liquidazione e svolgimento
 dell'attività lascia dubbi. Il
 libro riceve di una facile lettura.
 Un certo spazio nel presentare il
 problema e nello sviluppo dell'attività
 di legge, una esposizione un po' troppo
 limpida, mentre una certa difficoltà
 nel padroneggiare il difficile tema

ma in
 vista per
 più coperto.

Talamasca - Mer. jet.

82

CAMERA DEI DEPUTATI

44 - 8.6.1.56. pt. Rapporto sulle prospettive
espresse l'op. 12. del Maria -

la nota 123 r pag. 48 avrebbe dovuto essere
sviluppata nel testo -

p52 un chiaro: perché il 8.6.1.25 al
senza che il contenuto aveva prodotto la
causa ind. del.

Da dove viene che il meglio doveva essere
lo stesso in prima che dopo la City Court?

p54 il rinvio della dimostrazione una
conferenza alla Università.

CAMERA DEI DEPUTATI

Indagine accurata e acuta nella
 struttura e configurazione quiritica
 del compromesso. Punto di partenza
 critica all'opinione del da Puri, ap-
 poggiate sulle nuove tavole rotonde
 di. Con alcune note di merito in
 diversità della formula del da Puri in
 compromesso (prima reg. - nel
 secondo la varietà di tipi) -

Critica all'adempimento di
 la Pura di redigere ad exemplum

Altri: lunghe note, nelle quali si
 trattano problemi, che avrebbero potuto
 essere affrontati nel testo -

Talune espressioni inconsuete, come ad
 es. "verso l'aspetto di interesse"
 (p. 41 e pagine), per dire la ^{conoscenza} ~~importanza~~ della
 manipolazione politica

deale difficoltà esogena non
 appare ripetuta internamente: con
 a es. nell'interpretazione del testo
 D. 45.1.122.1, dove la critica all'opi-
 nione del passo non appare sufficientemente
 approfondita -

secondo l'A. restituisce una regola
 di diritto; una vera e propria -

critica all'opinione che attribuisce
 funzione per un errore di principio
 della legge interpretata -

Interpretazione testo di legge
 norme applicabili dall'artista (p. 29)

CAMERA DEI DEPUTATI

La parte principale consiste nella
 ricerca intorno ai rapporti tra
 conventi e stipulatio, una ricerca
 di particolare rilevanza, che si svolge
 anche fuori della stessa ambito
 della stip. potest. L'indagine
 eseguita si appare ben condotta,
 anche se non sempre esauriente
 (c. p. 53 8. 45. 1. 122. 3)

che per essere ilotico (ad un caso
 di cognitio) un potestabile non
 consente a prova di una test
 valida per il suo valore) -

del pari cruciale appare la
 dimostrazione relativa al carattere
 accessorio dell'~~accordo~~ ~~tip.~~ ~~potenza~~,
 diretta ad assicurare che le
 parti osservino gli obblighi
 assunti nella convenzione con-
 pro missa -

Buone le altre parti (ex. pacto
 e concesso pact.) e la circostanza
 del sistema bipartito, con il
 riconoscimento del suo principio?
 e la constatazione, su questo punto
 fatto, che ciò non risulta chiaro
 per quanto riguarda il conve-
 nuto -

Rego, Lino Amico

84

CAMERA DEI DEPUTATI

Interessant' osservazioni etimologiche
fatto dal confronto tra le parti domiche
o di particolare qui 20. e quelle giusti-
ciane e bizantine.

Base esclusiva politica nell'organizzazione
nelle varie opinioni di romanisti al
concetto di l. h.

p. 84 n. alcune linee energiche
anche in senso di stato giuridico
nell'esperto - di interpretazione N
met. de giorno. 21 mi sembra
giusto ed in genere prudente le critiche
al Prof. Michi sulla quietanza dello
stato di libertà -

di buona impostazione dei problemi,
di ~~opere~~ concrete eseguiti.

Si può osservare, che ~~placida~~ ~~lucida~~
l'indagine avrebbe potuto essere più
cuciosa serrata, che molti punti
avrebbero ricercato più vigore da una
posizione più concreta. Anche le
conclusioni di ordine storico generale
sono ~~molto~~ inutili. ~~Da un po-~~
~~vere del tutto arbitraria.~~

La tesi interposta dall' A. è
che nel sistema della legis actiones la
sentenza aveva valore prequizziale.
Essa era di origine emanazione della
volontà divina, quindi dell' addictio
magistratuale; ed aveva carattere man-
tenne nella sentenza del iudex. ^{culto e}
valimento, c' A. in ~~con-~~ ~~franco~~.

CAMERA DEI DEPUTATI

creatura religiosa del sacramentum, ma a parte ogni disputa su questo punto e sulle conclusioni storiche generali, cioè che il primitivo processo serve a manifestare la volontà divina mediante il sacramentum, che non era solo un giuramento, ma tutto un rito, si possono muovere varie obiezioni all'A. proprio sui fondamenti logici e testuali della sua dimostrazione.

Essa sta o cade secondo che si accettano o meno i presupposti, che sono fondamentalmente tre.

Competenza esclusiva del centenario in modo da dimostrare, che il testo in cui si dichiara l'efficienza pregiudiziale della sentenza, cioè

8.40.7.29.1, si riferisce alla

Senato della Repubblica - Archivio Storico

l. a. Ma questa esclusività è

vicinata e forse non era nemmeno necessaria
per la dimostrazione -

L'opuscolo p. arbitrio idriche parte (8.
33. 2. 31 relativo all'usufructus N una
quota)

Natura processuale delle i. iure cerni-

Un'eccezione nel processo formale la
sentenza non avrebbe suffragio pregiudiziale.
Si avrebbe soltanto una preclusione processuale,
che, derivante dalla litis contestata -

La ricerca è curata attraverso l'esame
di numerosi casi, con ampia documenta-
zione, che portano un sempre risultato
convincente.

L'ammissione del valore pregiudiziale
al fatto della sentenza o il riconoscimento
che secondo l'Art. il pretore ha in toto in
condotta a tale valore il fatto, potremmo
inoltre a dubitare della linea generale

CAMERA DEI DEPUTATI

Un punto dell'A. è lo aver cercato di inquadrare il problema nella storia del processo, in modo da non volere in un'indagine particolare, che sarebbe poi ciò stesso debole e senza prospettive.

Però la tesi, che egli sostiene per la storia del processo penale, che esso cioè anche durante l'età pre romana prodotta nel diritto civile ma nel diritto honorarium è troppo ardata e troppo poco dimostrata. E'

molto difficile respingere, come relative al processo penale, la lex Aebutia, la lex Julia, nonché le norme sulla consumazione ipso iure.

Il libro sull'attività di esibizione
 della M. la pietra misera delle
 capacità sue M. e della sua per-
 sonalità è studiato.

Con una indagine, la quale per-
 essere assai ampia e completa
 ogni dettaglio, una per questo
 ferde di originalità e effi-
 cacia ogni sottopone tutto il
 tema ad un'analisi approp-
 dito, giungendo spesso a conclu-
 sioni e risultati, che a parso
 giuste accettabili. L'A. Unione

Nell'esame delle opinioni sostenute
 nella dottrina, nella ormai classica
 scritto del Semeling, ~~alle~~ a quelle,
 definite rivoluzionarie del Peseler,
 nonché a quelle sostenute in vari
 scritti e cifre del Passowski.

Egli affronta il problema cronolo-
 gicamente, esaminando e ricostruendo
 tutti i casi di agiti una prima attività
 (cap. I) e poi (cap. II); nella
 base dei risultati conseguiti si
 non a perdere la purifica
 dell'azione in epoca classica
 a rifire alla ricostruzione della
 formula -

Albanese

Marino 15

CAMERA DEI DEPUTATI

Primo piano -

Tra gli studi minori il migliore è la quest.
unif. test. - argomenti nuovi a favore
della terra -

Il libro maggiore un avvenimento
una cl. unit. nella letteratura ec.

Intelligenza nella ricostruzione storica.

Più s'accorda con l'approfondimento
delle note esoteriche -

diversi da singoli punti: collezione
della i. i. ceris -

Approfondimenti favorevoli da parte di
tutti -

Atti ad ex.

giustifica in maniera crepita
l'ipotesi già proposta per l'indagine.

Altra personale e un'idea.

Stima esemplare di tutto il
lavoro - senza critiche particolari.

Testimonianza sulla fedeltà.

Atti. Contro la concezione di un
incidente dolente dovuto al
quindi alla C.A. per la
q.i.t. = l'indagine è
tanto più necessaria, dopo la
vita alla base del P.A.

9/4

nei libri maggiori si videro
chiarezza dello stile e facilità
nella lettura.

La parte prima della sentenza
una cornice - quella centrale 2 -
una una l'ultima -

Criteri metodologici discutibili -
In tutto di un buon lavoro per
periodo cronico - una parte per
quella per il cronico e quasi.

Giudizi di prosenualisti - (Sette a
Alcibi) -

Acti ad. e. Chiarezza e buono
stile.



CAMERA DEI DEPUTATI

Lo sviluppo del dritto pretorio in
 tema di successione non pare in
 armonia con la teor del M.

Giusta la distinzione fra q. centum
 e q. della cognatio - la q. c. si
 trova nel color civilis, con la causa
 nullità del test.

La q. c. ha come presupposto
 l'incisa - , conseguenze della legittim.
 radice - Ne deriva uno svilup.
 storico dubbioso, però più
 sarebbe tornato al color civilis

Pregio del lavoro: accuratezza
 critica costante e per
 rinviare la test di Eisele -

Il contratto presenta due lavori
principali nell'atto degli atti
civili e nella revoca ignorati
fraudolenti. Scritti minori
la tutela dell'affidamento e
la revocazione alla falsità -

Per quanto riguarda il libro
nell'Editto sopra gli atti civili,
intesi di una ampia indagine,
nella quale tutta la materia è
esaminata nei suoi dettagli, è
sistemata secondo le varie usanze
che dell'atto e sottoposte ad

2

100

alcune interessanti indagini di
ordine storico. Di esse esaminano i
rapporti tra i riveduti negli atti
di esecuzione e di discussione i
vari problemi relativi alle
azioni e alle riforme organo-
niche.

Il lavoro appare diligente,
con chiarezza di espressione e
con notevole attitudine storico
esegretiche. Esso può essere
in buona parte un
sintesi della materia, con
alcune conclusioni alle idee co-
muni su questi punti, sui fo

Senato della Repubblica - Archivio Storico

CAMERA DEI DEPUTATI

Per prova di particolare originalità e vigore -

Le stesse caratteristiche si elevano nel libro della Revue des Arts et des Sciences, nel quale l'A. ci presenta un tutto arduo e tutto studiato. Le due nuove opere studiate dell'Altezza del Reale e del Principe, può essere lodato per il coraggio di un'impresa e l'indipendenza di giudizio dimostrata. Un'opera

si può dire che dall'adempimento
 risulta una nuova costruzione
 originaria del tema; le parti
 più interessanti sono quelle ri-
 volte alla critica delle opinioni
 del Dezel e del Holzer, del
 primo per quanto riguarda
 il problema della legittimazione
 attiva alla costituzione e all'azione
 costituzionale, e quello della ammissi-
 bilità di tali ricorsi prima della
 vendita bonorum. Nel secondo
 fu pronto specialmente a proporre
 la tesi che l'interdizione non

Inferno - Iniquità - Una
 la stessa comparsa pubblica di
 ordine con pubblici notiziari

Non so ritogliere, con buona
 attività di storico - espositiva,
 chiara di espositiva, da
 più in nessuna parte un -
 nota in una sistematica
 della materia, in qualche
 cronologia alle idee cronologiche,
 e senza prove di particolare
 origini e date e copie.

CAMERA DEI DEPUTATI

p. 6 - 2^a par. - Contiene che l'istituzione
ha lasciato la delegata a carico;
ma la d. a. nel nuovo processo ha
un suo di volta - l'ignavia che f.
cuncta proprio il rigetto dell'istanza di
abazione? -

p. 8 - nota 8 - Contesta il valore di
testi di fidei e della Paroprosi, dove
si parla di responsabilità dell'auptor
po libro le a fine, proprio usando argo-
menti logici, che non sono alle fatti,
metodo che gli ha precedentemente
riprodotto -



CAMERA DEI DEPUTATI

Lavoro interpretativo della storia, che
interessa per le parti

p 56 - I dati relativi all'evoluzione italiana
sono dell'ultima periodo repubblicano e del
principio dell'impero - non si possono invo-
care per ricostruire la storia della distric-
zione nell'età precedente -
E la ragione dell'induzione delle bestie non
adattate come state quelle sottocanti dell'A.
allora era avrebbe oplot anche per cancellare
la distinzione in sé, e quindi rispetto ai
fondi provinciali etc -

p 64 ha - uscita el B. non è qui sta - I Ra-
uani con loro concorrono le altre attività eco-
nomiche, un esse anche in età repubblicana
avanzata furono sempre mendicanti rispetto
all'agricoltura - E' altra parte la distinzione
era ancora e sopravvive in tempi nostri -

98- Indipendente è l'affermazione che
le res municipi si potevano trasferire con la
reditio (iure honorario) -

CAMERA DEI DEPUTATI

sermona spiegazione -

Morsus e vitium - p. 7 - (v. 105)

la disciplina del ubi cruciatus
nell'incere il sermo fugitivus avrebbe
dovuto essere registrato ad esaua

articolo -

Infamia per i gladiatori? p. 17

cruciatum quibus in quibus
lato?

p. 34 la spiegazione delle clausure

la hoc accepit ... una pu-

scende, perché era una via che

chi abbia avuto rapporto alle

una strada ha in Mo, un

die su cui solo male ad un

in vendita di pietre -

p. 35 - Perché la monarca ^{128.} sine
cuius causa non vennero alla respa,
solidità e più come fatto più -
comode? L'impossibilità di
restituire è salvabile -

Sulla costituzione storica:

p. 88 Debole l'argomento fatto dal
Maurizio di Felice - perché non è
detto che questi uomini esatamente
conoscere la storia dell'età allora
al tempo di Cesare -

p. 106 Altro argomento fatto dal
Maurizio di Felice - fu l'età de
uomini -

nel corso dell'effettuazione di
espunge ogni disubbidienza la legge
di vendicare i propri e titoli di
Ma anche per le N. 158

Fusiurandum in litem -

Le stesse doti di chiarezza, serietà,
 e di buona fede e buona usanza
 meglio benici.
~~questo~~ ~~creatura~~ si riscontrano
 nel lavoro sul fusiurandum in
 litem, nel quale l'A. in pri-
 mo luogo mira ad accettare
 la sfera di applicazione dell'isti-

tuto, cioè quali fossero le azioni
 nelle quali il giudice ricorra a
 tale mezzo di stima. Conseguen-
 temente l'A., con un modo
 corretto, fa discendere dai risulta-

te l'impiego del i. i. l. era
governato da un criterio unita-
rio o da norme compatte, e in
un'evoluzione necessaria -

Egli si adriera contro la tesi del
Ungarese, che restringe l'ambito
del i. i. l. alle attività arbitrarie
e talora che si siano tre istituti
cruce :

- 1) ai iudicati
- 2) a. facti
- 3) a. tutelar

Tale campo di applicazione non
è riferendosi d'un lato, ma
fu il risultato di una sviluppo
storico, tenuto in ragione di

ordine politico -

La dimostrazione di tale assunto
 è contenuta nella base dell'analisi
 delle singole azioni prese in base
 e dell'analisi della struttura e delle
 funzioni del i. i. l. e delle stesse -
 anche delle alterazioni costituzio-
 nali, nel senso generalizzato
 dei principi costituzionali della r. v.
 oltre come si è detto le azioni con
 scopi costituzionali -

Il più recente volume sulla
 storia politica del pol. romano,
 dedicato alla procedura formale

loro appare un lavoro ben impia-
 to, nel quale il bello viene
 affrontato da tutti i lati, con
 una conoscenza precisa dei mezzi
 tecnici puerili, e con la
 individuazione di tutte quelle
 situazioni quotidiane, le quali
 per una moltiplicazione un po'
 fetere, in senso stretto

In tale lavoro si rivelano più
 che negli altri le linee forti del
 credito, ma anche i suoi limiti,
 i quali consistono in un certo
 grado per la sistematicità della
 raccolta della materia, e una certa
 approssimazione oggettiva e maggior

quanto riguarda i problemi
 strettamente vegetativi come una
 ma sempre il necessario venire.

Inoltre alla terra storica centrali,
 le, mentre si comprende perché
 negli individui che formano ai f.
 fosse necessario un distinto ai f.
 come contrari, lo stesso non
 è vero per le formule ai us,
 dove il quidquid facere oportere
 altero altero ex fide bono
 avrebbe permesso di tener conto
 delle contrapposizioni, anche di quelle
 eccezionali e occasionali -

CAMERA DEI DEPUTATI

Interessante è la parte relativa
 all'applicazione a singole istanze
 di detto ordinamento, presentandosi
 in esami e in una figura;
 mentre meno lo è la parte rela-
 tiva alla condotta e meno
 del ordinamento centrale. In buona
 parte quattro negozi, tutela,
 fiducia, mandato e un g. g.,
 per il quale non era stata con-
 testato.

Il lavoro è condotto con buon
 metodo, con stile chiaro e

con concetti precisi, mentre per

CAMERA DEI DEPUTATI

L' A. si richiama a favore della
 tesi che vede nei giudici contraria
 una precisa categoria tecnica, in
 contrasto a quella che ne fa soltanto
 una particolareggiata della pubblica
 la fide bona. E si propone
 di dare una nuova dimostrazione
 di questa tesi stessa.

Buon esame eseguito

Contro l'opinione dominante,
 secondo la quale le decisioni
 contrarie erano in un concetto,
 l' A. svolge la tesi che esse erano
 in pratica, argomentando

1) dall'esistenza di un' a. in f.
 per il popolo -

2) nel fatto che il A. non era

CAMERA DEI DEPUTATI

arditi di una sterminata
indagine.

In un certo senso il suo
lavoro può essere paragonato
a quello dell'Anselotti sulle
azioni, sebbene a quest'ultimo
vada riconosciuta la maggiore
completezza e approfondimento del
tema e la mancanza di indagini
precedenti.

In conclusione trattasi di
una studioso serio e preparato,
a cui si può dare un pieno
quidiano -

~~Proverbi, pag. 34 -~~

Condannino, senza specificazione
della quota: plessi petiti, 8. 6. 1.
6 - (Esaminare il bene delle
2 figli del condannino) -

p. 37 - poco convincente la spiegazione
dell'exceptio dilatoria in caso di
minus petitis - (c. litis dividuae) -

p. 59 Questa è l'obsequium a Leral
nella formula alla vindicta de
servitis et passagio - Per
l'ostacolo di 8. 8. 5. 9. in un
è bene ripetuto, né si può
supporre che la formula in agire
sia dovuta ai compilatori (p. 62)

p. 97 11. (riavere la tess. sull'origi-
gine giust. della equipe nazionale
della plus part, tenzone et con-
dizione) -

Amelotti

conferenza precedente 121
guidizio -

Il candidato ~~ha~~ dimostrato nei suoi
lavori ~~numerosi~~ interessi vari e molteplici.

In particolare egli ha una eccellente
preparazione per quanto riguarda gli studii
diversi necessari per l'indagine
storica, filologia, epigrafia giuridica,
edizione e ricostruzione dei documenti.

Allo stesso ~~grado~~ ^{livello} egli ^è un ^{vero} ^{maestro}
giurista per quanto concerne l'indagine
più propriamente giuridica, sia nella
interpretazione dei problemi, sia nella
critica delle fonti e nella ricostruzione
sistemica e storica degli istituti. I
suoi lavori migliori in questo campo
sono quelli sulla ~~scienza~~ ^{scienza} ^{morale} ^{causa}
e specialmente nella ^{scienza} ^{morale} ^{causa} ^{italiana}.

mentre più deboli appare il lavoro
 nelle azioni psichiche e temporali,
 il quale qui non deve essere inferiore
~~anche se si deve tener conto del fatto~~
 anche dopo che un'azione più o
 che si tratta di un'indagine parziale,
 la quale trova il suo inquadramento
 in una più ampia e generale
 ricerca, che il risultato annunciato
 un'osservazione proprio della indagine
 respiro. In complesso, si tratta di una
 studio. ~~A grande scala~~ il
 quale costituisce una nuova pro-
 mossa degli studi storici e una
 mistici -

di esempio

Arucolati'

CAMERA DEI DEPUTATI

Arucolati' - preparazione N. primi ordini nel campo
pedagogico -
attività per le ricerche storiche

Restano - studio di buona preparazione -
ma non hanno l'organizzazione giu-
ridica -
molte apprensioni qui state nella legislazione
fotografica -

mentire sul metronomo - molto
apprezzata per i criteri critici -

preparata nel lavoro delle adioni -
dove una o più insieme di problemi
alle adioni staccate da quella generale
nella prescrizione e nel processo -

stima qualità, che hanno bisogno di
essere meglio espresse in indicazioni più
imperative -

Rezza - non è qui sta via che l'assenza della
problematica generale abbia influenza
sui risultati della ricerca -

MA
L'accento era su nella vendita vitalizi -
limiti nel lavoro sulle decisioni, un appren-
mento del metodo di ricerca letteraria -

Francesco Rutigliano - Giudizio esecuto nel contratto -

Progetti notevoli nel campo psicopedagogico -
Ricerca nel lavoro sugli atleti - parti
epidemiologiche -

Uomo onesto e lavoro propriamente spirituale -
critiche particolarmente al lavoro nelle algologie -
mancanza di coscienza del meccanismo del
processo romano -

preparazione anti guerra eccezionale alla
quale una crisi spirituale non uguale pre-
parazione nel campo storico - spirituale -

Amirante - Enorme differenza tra i più vecchi lavori
e i più recenti -

Restano
Beffa - differenza tra i due gruppi di lavori -
vigilanza molto viva - lavori molto buoni
quelli sulla redemptio e sul quinquennio
indipendenza di giudizio -

Reffo - una rivista della serie, un volume di ricerca
pubblicata -

Lavori strettamente operativi -

Rendita - lavoro elegante -
 informazioni della storia della scrittura
 già pronta, quando è uscita il libro
 di De Paolo.

Sonata - Tendenze espressive
 e infine all'indignità di
 giovani studiosi -

Prescrizione - utilità di un lavoro
 completo del materiale -

Copisti come autentici regis-
 tri storici -

Distinzione tra le varie epoche una
 ha senso in ogni caso -

Archi - Varietà, ampiezza, precisione
metodologica -
una o l'altra di occasionalità di
interessi - Pilo l'architettura: dell'
seno d'appropriare la vita vera
del Nilita, secondo un indirizzo
che una trova alcuni culture tra
i giovani in Italia, ma che
altrove è molto presente: origi-
narietà di tale linea -

Ancora

CAMERA DEI DEPUTATI

Il corso della rendita italiana è il più basso del mondo e questo da a mio parere è il meglio costruito.

L'A. di sinistra che il diritto classico richiede per la rendita vitalizia la costruzione obbligatoria del legato multiplo, della pluralità di legati, il primo annuo, cioè relativo al primo annuo, puro, e altri crediti, cioè sottoposti alla condizione "si vivat". Oltre la differenza tra questa terra e conferenza con la terra del dies cedens, che ~~costa~~ per il primo annuo era la morte del testatore e per ogni annuo successivo con l'inizio dell'anno, e che quella nelle rate sulla prestazione.

✓ erupitori invece non intendono la distinzione e confondono la costruzione obbligatoria con quella del legato a termine finale certo.

della ampiezza di interessi del candidato testimoniano poi i numerosi lavori minori, nel campo della paleografia, dell'epigrafia quiritica, e della critica delle fonti quiritiche, e dell'attività scientifica (cospicua).

Da tali lavori vanno segnalati in particolare gli ultimi della Commissione degli Attegi, che sulla base delle fonti paleografiche e quiritiche affronta un tema nuovo e quello sulla petizione agli imperatori.

Queste qualità fanno del candidato uno studioso di sicura provvidenza; e come però che egli si consenta di intraprendere il più vasto respiro, in modo da consentire alle sue inimitabili qualità di esprimersi in modo completo.

Amelotti,

È l'opera di un candidato, che presenta lavori
 vari, di notevole interesse e con buona cono-
 scenza non solo delle parti giuridiche, ma
 anche di quelle papirologiche, nei confronti delle
 quali rileva, per quanto concerne la
 discreta attitudine. ^{Il lavoro principale riprende in}
^{modo nuovo e la storia delle}
 1. A. ~~Il suo lavoro principale riprende in~~
 nome il tema della donatio mortis causa,
 che è tornato in questi ultimi tempi al-
 l'attenzione degli studiosi.

In questo lavoro, se si può giudicare
 favorevolmente la chiarezza delle espressioni, non
 si può non rilevare un modo un po' strano
 di esposizione, nella quale manca l'esplicita
 del problema, come esso parte dalle fonti e
 della letteratura.

Per quanto riguarda la tesi sottintesa
 è meglio vedere l'originale n. 8. 33. 8. 2, come

39.3.1.5 - 39.6.38 - m. 2 - ^{a parte della terra apposta} ^{religiosi in fine}
è contenuta la tripartizione della dotazione, 130
e conseguente l'idea che si voleva fare si-
con ad esso per affrontare il tema delle dotazioni
tra i coniugi. Ma ricorrendo ad
non per questa la tripartizione una acquirita
un valore per sempre di ordine generale. E
qui l'indagine dell'A. appare debole. Invece era
la differenza tra dotazione sola cogitatione
mortalitatis e quella provocata dal timore di
un pericolo imminente, la quale a sua volta
potrebbe essere sottoposta a condizione sospensiva o
risolutoria?

4.96
Ma allora si possono fare ritorno alla
prima idea di parti necessarie. L'A. afferma che
le parti sono una derivata di questi parti un'
idea generale, ma che esse si limitano a dichiarare
l'invalidità di una serie di casi concreti. Ma quando
i casi annunciano l'importanza o categorie
molto ampie, come l'A. stesso afferma nella
sua cronologia, allora si rivela un'assenza
principi generali, anche se una espressione

CAMERA DEI DEPUTATI

p. 372.

Ed infatti la contraddizione si rivela subito dopo, quando l'A. finisce per riconoscere che la faccenda non è nell'attuale art. 458 cod. civ. corrispondente alle fonti ed impiega tale faccenda per respingere l'idea che la donatio m. e. si sia potuta successione.

Per quanto riguarda il problema dell'origine della produzione, ammessa l'ipotesi della mancata produzione canonica, non vedo la ragione delle critiche alle opinioni del Ferru e del Solazzi, le quali ammettono appunto che si impieghi la manuscriptio con il pactum productionis. E' questa ritenere di necessità di funzioni rispetto alla manuscriptio familiare, con una diversità di struttura, come invece afferma l'A. (p. 60 in fine), perché dal lato procedurale tale diversità non si vedeva.

p. 68.

Per quanto riguarda l'aridità nell'atto produttivo l'A. almeno troppo superficialmente l'errore non è una legis actio, mostrando di essere

concetto di trascendere un'analisi descrittiva
esistente nella letteratura (esemplari i miei
argomenti entrati nella prefazione) -

Giuste sono ~~anche~~ le perplessità dell' A.
nella critica a colui, che argomentava dai
documenti greci, provenienti dalle colonie
greche dell' Helles Mer., per l'alta antichità
nell'istituto -

Poi quanto riguarda invece gli argomenti
tratti dai testi di Paolo nelle leggi limitative dei
legati, nelle quali si parla di usury causa
capita, la spiegazione sembra anticipata:
si assume cioè, che tra le forme diverse dei
legati si potesse avere anche la donatio u. c.
come applicazione della munipatio fiduciale c.,
non si nega che questa fosse un istituto auto-
nomo. Ciò non risulta però da tali fonti -

Discutibile appare anche la conclusione, la
quale ricorre ad altri luoghi del lavoro, dove non
si è affatto la mia ostensione positiva dell'origine
della donatio u. c. reale.

CAMERA DEI DEPUTATI

nella parte della tradizione condizionata
proporzionalmente, i dubbi non mancano.

1) L'A. asserisce che il donatario era un
semplice detentore, quindi non poteva usuc-
capire. Un §. 24. l. 11. pr. risolve la
questione della proprietà, non del processo valido
per l'usucapione -

Se si ammette la tutela dell'exceptio rei
solutae contro il donante, come sostiene l'A.,
arguendo dall'è. del' usucapio di l. 11, non
sia che nel terreno del diritto pretorio di Ma-
turo non può essere esercitata un semplice
detentore. D'altro lato, non è certo, trattandosi
di rimedi pretori, che le stesse norme elaborate in
una era fossero rigidamente applicate in casi
diversi -

2) il donatario di una proprietà della cosa.
Un se si trattava di res municipi, la prescrizione
non era ancora sufficiente per il perfezionamento.

della tradizione reale nei trasferimenti
in media -

L'argomento assunto nel conflitto fra
Vat. Pragm. 283 e Cod. 8.54.2 non
è probante. Esso riguarda un caso di
durezza temporanea, non di condizionale
ripletiva -

CAMERA DEI DEPUTATI

Actiones perpetuae et actiones temporales.

L'A. sostiene la tesi che la temporaneità delle azioni penali non è una regola generale. Essa vale per le azioni penali, dettata da motivi di opportunità e cioè per seguire rapidamente la soddisfazione all'offesa. Non vale per le azioni repressorie. Ciò era affermato da Carno in §. 44.7.35. pr., che l'A. accetta come clinico.

Lo scritto tende a dimostrare che la regola diversa enunciata da Gi. 151, 110, secondo la quale le azioni penali sono di regola temporanee, salvo i casi nei quali esse insorgono in *crimini* (es. le azioni date ai *bonorum possessorum*) e l'a. furto manifesti, è il risultato di un mutamento avvenuto tra Castro e Gioi, che ha portato a rendere ammissibili quelle azioni repressive e perpetue qualche azione penale. Altamente probanti sono i propositi dopo Gioi.

non mi sembra che siano ripetute le gravi difficoltà logiche e testuali, che si oppongono a questa tesi. Anzi esse non sono nemmeno affrontate. In primo luogo, quasi erano le ragioni del mutamento.

Del lato testuale, troppa leggerezza nel respingere i progetti di interp. A pag. 199 si afferma che l'errore darentur invece di dentur dipende da un errore di trasmissione diplomatica. In tal modo la critica stilistica può andare a pari benedire. Ciò in rapporto al fondamentale D. 44.7.35 pr., che lo stesso A. riconosce interp. nelle parti che fanno comodo alla sua tesi.

Anche nella plenaria con Cerulli, il quale aveva notato l'incorrettezza del motivo "qui contra ius civile datur", gli argomenti sono spregiati. Per l'A. nel caso dell'a. Publiciana il pretore frange avvenuta l'usucapione, per tornare gli effetti del ius civile; nel caso dell'a. rescissoria frange il criterio non avvenuta l'usucapione, per negare la conseguenza del ius civile. Egli non vede che in entrambi i

CAMERA DEI DEPUTATI

caso si adotta una soluzione contraria al principio e una è data distinguere secondo che cosa si pensa, per far volere o per non far volere una determinata norma costituzionale.

A p. 195 si respingono senza discussione gli argomenti del Berchet sulla interpolazione dei testi contrari a Pio. Non si spiega esattamente come tra questi testi ve ne sono alcuni a Pio; perché allora questi sono stati interpolati da altri? E come si può affermare, dopo l'avere a p. 190 ammesso un mutamento di testo per Carlo e Pio, affermare a p. 195 che la copia di Carlo appare, nonostante le eccezioni, il criterio consueto e tradizionale per tutto il diritto classico, da Giuliano a Modestino?

p. 196. Perché l'interdetto è perpetuo e l'azione nascente dall'interdetto è annuale? Esigenza di celerità? Ma un volgus anche per l'interdetto -

p. 199 L'A. vuol dimostrare che i casi dell'azione
 ex interdicto e quello dell'a. de jurelii mu-
 naly sono eccezioni motivate da motivi
 particolari e quindi ne sono contegus an-
 caso alle teor del Beretta. Per l'interdico abviam
 contetto il motivo. Per l'a. de jurelii il testo
 citato d. 15. 2. 1. 3 non dà alcuna particolare
 spiegazione. Aggiugni che l'a. de jurelii dovesse
 essere perpetua perche' in civile iustitia.

199
 200 Il regime delle azioni penali, con le numerose
 eccezioni avverse dell'A., non qui stifica af-
 fatto da regola che egli pretende si osserire

206 Si respinge la motivazione quoniam quia in
 legitimum iustitia, come modesta espressione
 scolastica. Ma non si dimentica quale era
 il principio storico.

p. 207 L'argomento tratto da J. 4. 12. pr., che così
 ora ripeterebbero la regola di fieri, non è
 giusto, perche' il testo è molto diverso e
 rispecchia uno stato di diritto nuovo, cioè quello
 della prescrizione ordinaria e dei termini privati
 della costituzione della Repubblica - Archivio Storico

216 dubbi sull'annuncio imperii come precedenti



CAMERA DEI DEPUTATI

L'A. nuovo dell'idea che nel diritto romano
una fine recitata l'enzima della certezza
del dato - Con spiega la perpetuità delle
leggi actones - Sarebbe stata necessaria una
indagine approfondimento storico e
tote osservative, in quanto è probabile che
l'imprevedibilità delle l.a. dipendesse da
l'esistenza di problemi pratici, essendo in
una ristretta società poco veramente un lungo
periodo di sciatività del potere dell'azione -

Presenta termini usucapione -

Vedi anche lo studio precedente di A.

e le osservazioni ivi -

La spiegazione (p 30) del contrasto tra
Carni e Feis, cioè i molti bisogni della
volta giuridica, un appoggio, al momento
che si ricorre che in dir. Carni la
giurispr. è fedele alla regola di Carni!

p. 36 Inzaghi commenta (CA. n. 105 era
delle osservazioni critiche sui testi
criteri di principio di Carni -

Le critiche che si potevano opporre al 140
precedente lavoro sono qui ancora più
parsi, perché l'A. ritiene anzitutto quel-
l'è molto discutibile e non reca alcun
nuovo argomento.

[p. 38 a. le recepto. reiperscriptionis inf. 9.]

p. 39 ss. giustificazione sprzata della
manerese "eccezioni" -

p. 51 gli argomenti esposti in ter. alle 20
sulla dipendenza dell'azione imperii
sunturano p. 21, ma si dimentica che
nel caso dell'appell. cass. e gen.
una regola analogua - se il nuovo pro-
cedo non riceveva nell'atto l'azione,
non sarebbe avvenuto?

p. 60 il fatto che l'azione continua a de-
re, non basta l'impedimento dell'ago-
ne - test dell'Ubbelohde, accettati nell'A.
conferma la tesi dell'azione imperii -



p. 77 vedere il riferimento alla critica a
Sobry -

p. 80 - la posizione assunta in C. 7. 50. 2
ritorna all'interpretazione del problema
- derivata o meno - e ha un senso -
Il principio non è classico -

p. 86 non comprende perché negli inter-
detti non esistesse il problema della
prescrizione: es. le servitù di passaggio.
L'apoteosi dell'A. non è appropriata -

p. 115 L'interpretazione del testo N. Collettato è
opportuna; anche ammesso la mancanza di liciti
tra nullità e annullabilità, il testo afferma
comunque che la sentenza si ha per non ma-
nata - la restituzione al petrolio ha diritto
dal testo stesso -

p. 121 - non si spiega a proposito dell'interp. 147
n. 8. 48. 9. 16. 3 [id est un minus decem] -
perché i giustiniani, contrariamente al loro
libertolij, avrebbero posto un limite preciso
al tempo della libertà - o pto, un limite
che tende ad evitare che il dicitur si interpreti
in senso liberale - D'altro parte non si
comprende come i giuristi dovessero poter
usare un termine tanto indeterminato
in una questione di tale importanza.
E' probabile che qui si sia di fronte a
sviluppi posteriori -

p. 131 della querelle inoff. test. si lascia
in sospeso il problema esegetico derivante
dal contrasto di due gruppi di testi, uno
in il tempo indeterminato, l'altro col
quasi presente -

p. 136 con anche fu la p. non un'inter-
prete precisa - problema esegetico non
affrontato -



p. 141 - affermazioni e/o attribuzioni
di costituzioni -

p. 156 - Se i principi dell'appello
sono di grado zero, come il A. afferma,
perché se ne tratta in un senso
tutta prescrizione delle leggi!

p. 162 Sulla prescrizione delle leggi
costituzionali e dell'accusa. Mi sembra
giudicata la tesi, ma che si debba dire -
come l'orazione pro Rob. e Cic.
è una evidente esagerazione, perché non
già solo per l'ultimo periodo repubblicano
e non può quindi dire nulla per il di.
avvenire -

p. 165 i con della prescrizione per il sc.
storico e del peccato vero è
più che il principio era penetrato
già all'inizio del principato -

p. 188 in la longi tempore p. nel diritto classico, e parte ritenuta del-
logica, non convince la critica alla
sistemazione Trebiz., che colloca l'istitu-
tione accanto alla usucapio, prodotta
nell'arg. che la l. t. p. operi nel terreno
processuale. Ma anche la proprietà
fideiussoria di cui opera tutti gli istituti
fideiussorici operano sul terreno processuale
e nondimeno nessuno dubita che
essi erano di ordine proc. e non int.!

p. 195 molto discutibile è l'iterum. N.
c. 7. 39. 8 p. Dove secondo l'espres-
sione de l'ista, la re iudicata è con-
cisa subordinat. alla perdita del possesso
probita casu - e con in via generale -

Albanese. nello studio sulle costituzioni
germiche il lavoro è completo, anche
se ipotetico -

Basta il lavoro sulla condotta
e infine quella sugli effetti -

fiduciosi in alcune parti, altre
critiche su punti particolari -

Domandarsi della durata, della
quale si sarebbe potuta un'indagine
a fine di piena cura di
Parla - doppia prospettiva - una
polemica e una autoraria -

Parziali critiche -

di questa natura, -

amore per la propria terra,
senza un'ulteriore esortazione.

Presidenze - Poco appropriatamente
di molti uomini.

Presidenze più presenti nella
capitale che in quella provin-
ciale, non è una loro generale
apprezzabile.

Il capitale - molto a ripian-
diti, sostanzialmente esportati

CAMERA DEI DEPUTATI

p. 60 s. In un certo numero di casi i ribelli ritornano al porto di Alfero sui due giorni senza che - obbligo di restituzione, una volta dell'edem -
 re, una volta dell'edem que -

p. 62 s. diversità e contraddizione per il possesso di Mucio e per il quale la locazione non solo se lo usò a restituire sia edem -

p. 77 Onorabile è l'ipotesi che il contratto di opus locatarum si abbia a Rabone -

p. 88 Interpretazione del test di lei 3, 147 con l'opinione di Cassio - alla luce dello sviluppo storico di 2. Mucio e Alfero

p. 45 s. elemento caratteristico della
 loc. Uniquista repubblicana, per
 distinguere i caratteri tipici rispetto
 alla "credito" come è l'altro più, un
 l'obbligo della costituzione.

p. 48 decisivo a favore della tesi
 dell'art. 3, 146 in la di-
 stinzione relativa ai "gloriosi"

p. 49 Insuperabile connota:
 univocità della locuzione
 meglio dimostrata con la avven-
 tuosità di esse va documenta-
 tola nella c. d. locutione opus e
 operarium -

p. 50 ss. convincente è la dis-
 tinguere de nella locuzione c. d.
 or opere è scepie la persona oggetto
 del contratto; l'opere non una
 specificazione dell'opera -

CAMERA DEI DEPUTATI

Assimilate, loc. 13 se può, confrontare il linguaggio di Plauto con quello dei giuristi?

p. 28 conductor nel primo testo non allude ad una vendita

p. 38 Truppe romane nell'escludere la Caesary nella lett. di C.C.

p. 39 una nota si esatto dire che il vilicus era sempre di condizione servile - Il liberto N. L. 3, 7/47 non sarà stato un caso isolato -

p. 41 basta l'osservazione che la locutio deve avere una sua tipicità, indipendente dal genitivo di occupazione locale -

Il candidato nei suoi lavori rivela
un'ingenuità fine e vivace, un'indipendenza del
giudicio, notevole preparazione storico -
giuridica, un'ingenuità costante a migliorere
la sua qualità. Nei primi lavori, nei
quali egli si è cimentato in temi
difficili, ^{come} ~~quasi~~ l'archivista e la pen-
denza dei diritti e ^{nei quali} ~~si~~ riscontrano
alcune deficienze, egli giunge ad
una maggiore ~~solidità~~ vigore
nell'investigazione dei problemi
e nello sviluppo dell'indagine,
ad una ^{nuova} ~~nuova~~ padronanza della lettera-
tura e delle fonti. Egli riesce a
spingere l'indagine al fondo dei

problemi con una ^{giusta} visione storica
 degli istituti; un pregio del
 credito è anche quello di
 tendere ad una ricostruzione stori-
 ca, che tenga nel debito conto le
 cause e i fattori non solo economi-
 co-sociali, che operano nei muta-
 menti del diritto.

Nel complesso inteso in un con-
 testo, che in tenuto in considerazione
 nel presente corso -

- negli ultimi scritti egli mostra
 anche particolare capacità nella
 ricostruzione della funzione delle
 forme giuridiche tra i vari gruppi
 come in specie nella storia nella
 locuzione -

Avviso.

nell'interpretazione N. Lic. Top. §. 36
 credo che l'A. abbia ragione. Nel testo
 si esamina il concetto di notatio -

si distingue tra il significato della
 parola (postulatum quid sit)
 e le varie cose, che in esso rientrano
 (quae sunt postulati). E' perciò
 verosimile, che il testo si riferisce a
 tutto ciò, che rientra nel postulat.
 quindi egli uomini in genere - Altri -
 menti licet me avrebbe dato un concetto
 del postulat. limitato alle sole res -

Amirante - Redemptio

Che i testi letterari e giuridici si dimostrano in modo convincente e chiaro, che fino all'età dei Severi la *redemptio* era un semplice dovere nascente dalla *fides* e che perciò essa non modificava lo stato del *redemptus* -

Tale condizione muta con una costituzione imperiale, da identificarsi con il *servus* in quella di cui parla *Triplicio* (8. 49. 15. 12. 8), la quale era relativa solo al *servus*, non ad ogni *præcipuus*. Questa costituzione si può trovare tra la morte di Antonino Pio ed il regno di Settimio Severo e Commodo. L'A. sostiene l'interpretazione del *servus* con nuovi argomenti e in particolare con il rilievo, che se lo scopo della costituzione era di migliorare la condizione di *redemptus*, questa non sarebbe avvenuta, qualora si fosse limitata la disponibilità al *servus*, data l'estrema difficoltà di distinguere i liberi da i *servi* sul mercato.

Se in questa parte la monografia inferiva e utilizza precedenti opinioni, essa con un contributo riguarda

al problema della condizione del redemptus -
Inespungendo la terra del Faveley e nel d'uy
che la costi avrebbe sopra il postumumum
frio il rimborso del prezzo pagato per la redemptio -

L'espert accurato e penetrante delle frut,
per quanto riguarda il servus redemptus,
mi sembra conduca a risultati nell'ordine
persuasivi. Plice è anche la congettura che
gli imperatori, i quali hanno posto la norma sulla
redemptio del servus pœnas (cioè severo e lacerabile)
hanno anche gli servi che hanno stabilita, che il
servo incatratu pœnas est redimendus (D. 49.15.12.1)

Per quanto riguarda il libero, decisi sono
i rilievi tratti da D. 43.29.3.1, in cui Ulpiano
commenta la clausola dell'edito sull'interdetto
de homine libero exhibendo; se un ero o tota
di un redemptus, vuol dire che questo era libero
e che il pœnas non era sopra. Tuttavia il
redemptor aveva diritto di trattamento -

Fondamento giuridico di questo diritto di
riferimento è la constitutio -

(conclusioni p. 49 ss.) Non si aveva quindi alcun
mutamento di status -

CAMERA DEI DEPUTATI

Un merito dell'indagine è quello di aver posto in rilievo i mutamenti topografici in conseguenza della crisi economica - sociale del 3° secolo e avere così enunciato l'opinione della dottrina, la quale, dalle espressioni delle costituzioni imperiali (infrascripta reddere e simili) aveva tratto la conseguenza, che la costituzione dei Severi tolse lo stato di libertà al redemptus e che una patena riprese dischiudesse la restituta - sotto la profonda crisi economica più dura doveva divenire la condizione del redemptus -

L'esame delle fonti conferme questa interpretazione. Qualche dubbio solleva però l'originale n. C. 8.50.5, dove l'autore tra il redemptum e il captum traditum huc contractu è molto netto ed è l'esclusione dello stato di servità è legata con tale autore (pag. 65). L'A. ha cercato di liberarsi da tale testimonianza, una frase si potrebbe desunta da un'indagine più approfondita -

V
Dionisio

Alcuni interessanti sono anche i dati raccolti dalle fonti protelasniche, e le ricerche eseguite negli ^{Utrali} scriptores hist. Augustae e nei Saecularia veteres, per accertare che in questi libri non vi siano lodi agli imperatori per il ricatto, siano nel periodo delle invasioni barbariche e suoi problemi, come quello dello spopolamento, se proprio all' impero -

Molto bene è resa la condizione delle cose, al tempo di Dionisio e spiegati i motivi della sua lunga costituzione. Si bizzaglia con l'uso imposto dalle circostanze, di reintrodurre il prezzo del ricatto mediante il lavoro, limitandolo ad un quinquennio - Superfluo è la congettura che in questo si nota la forma della soppressione del postulamento -

VI
Crisostomo

Attenzione rivolta agli scritti nei padri della Chiesa, per stabilire l'eventualità di essi nel ricatto dei prigionieri -

influenza
cristiana

VII

Costituzione di Marciiano - Perdura d'appello alla Chiesa di ricatto - fu di nuovo promossa il ricatto come azione peccata -

Anniante - Iuramento -

Dopo una lucida esposizione della storia della delictio, prima e dopo la celebre opera del Semelius, l'Aut. dimostra che l'autitens fu necessariamente volontarium e necessario e subordinato al diritto classico.

a) la coazione pretoria con enfiteusi alla rubrica "H actus iudicium" - se si ha in altre azioni, le parti non mancano di menzionarlo - I dati delle parti relativi al ~~potere~~ ~~opere~~ non possono estendere (Semelius) - ma non è questa l'alterazione nel Semelius, che i testi tratti dalla rubrica H is cum quo agitur condicione delata iuraverit non possono farsi valere per gli effetti del quiracento importato dal pretore -

b) la rubrica de iuramentis sive voluntariis sive necessariis (8. 12. 2) non è chiara -

Esame sistematico di quiriti - L'editto "H is cum quo agitur condicione delata iuraverit" era tratto da Ulpiano nel 22 libro e a Paolo nel 18 dei commentari all'editto. Vi rivelò le

2-
nona nella coazione pretoria al giuramento 159
fr Novano in sede istruttoria (di cultura pretoria-
zioni nosse, costituto, res amota, iurimise).

Tale indagine ha suscitato nella
letteratura nuova ipotesi: il Kruller nella recessione
allo scritto dell'A. ha creato nella base dei ri-
sultati conseguiti di spingerli oltre e di ricostruire
i probabili materiali choorti nel titolo 8.12.2.

I risultati conseguiti dall'A. in seguito
all'esame delle parti ed alla critica delle
altre ferie sono molto importanti. Il giuramento,
in alcune azioni deliberative, riferito dall'attore
al convenuto, ~~obbligato~~ quest'ultimo è obbligato a
prestarlo -

2° cap.

La parte dedicata all'editto "si is
cum quo arptur condicione delata iuraverit",
contiene interessanti rettifiche alla ricostruzione
di Lenz, per quanto riguarda l'equiparazione della
prestazione del giuramento alla remissione di essa
all'altra parte, che riceve il frutto di una parte,
non attinta quibusvis parte -

ordine sistematico, lucidità di concetti, conoscenza dei singoli istituti, penetrante analisi dei testi si riscontrano nella parte relativa al giuramento imposto dal pretore cui è posto liberamente - nonché in quella sugli effetti e sulla validità del giuramento -

La parte storica finale, dove si cerca di far risalire il giuramento decisorio al processo di laicizzazione del diritto, è, a mio avviso, la più debole. Ma ciò dipende dal carattere necessariamente ipotetico dei problemi di origine e dalle molte oscurità, che ancora circondano il sacramentum e la natura originaria del processo. Tuttavia:

4
161

anche in questa parte l'A. mostra
perfetta conoscenza della dottrina e
buon impiego delle fonti, in particolare
per quanto riguarda i testi di Plauto
e la loro relazione ai fini del diritto
romano.

Buone qualità il candidato mostra anche
nei lavori minori più recenti, come
In iurisdictione fideiussoris o Auctoritas
sulla captivitas ed il Postliminium,
nei quali si affrontano interessanti problemi
di carattere storico-giuridico (efficienza del
quiracimento nei riguardi del fideiussore e
viceversa; origine del postliminium - se la
sentenza sia anteriore o posteriore alla lex
Cincia - rapporto fra captivitas e cap. dev.
valore del nozione della sentenza) - in
particolare, nel secondo si potrebbero trovare

obiezioni, per quanto concerne i due
 testi di divieto relativi al divieto di
 occupare magistrature plebee ai figli
 di genitori, che ricoprissero cariche civili.
 L'A. ritiene, con i più, che non vi fosse
 una legge in tal senso, perché stiano
 appunto di vietare ai figli di ricoprire
 cariche plebee propri nel servizio
 di governo della nobilitas e mentre non
 si vietava di ricoprire a quelli che con-
 vano direttamente rivestite mag. civili.
 Ma per argomenti non non deliri,
 perché altra è la condizione del filius,
 altra è quella della persona sui iuris
 che riveste un magistrato. E quanto
 alla nobilitas, se se ne mette volta come
 appoggia riforma e democrazia della costit.

Ma tali pregi si nulla tolgono al
valore dell'indagine e una investono
la qualità di studio serio, metodi-
gente, accurato dell'A., il quale
si presenta con le migliori dell'attuale
conoscenza -

Critica di Laura

164

- a) sganciare il libro dalla recensione a Grosso
- b) depurarlo dalle frequenti professioni di fede nel metodo
- c) interessante la dimostrazione della persistenza del genere nella cultura dell' impero; in conflitto con lo studio delle opere medievali sui generi letterari antichi
- d) il libro non dimostra la possibilità della formula all' epistola
- e) l'esame di *genus literarium* attraverso D. 33.9 in completa-
to per tutti (un parallelo in Cato de agri. §§ 120 circa s.)
- f) non si comprende la portata della critica al concetto di *littera* di universalità
- g) approfondire la storia dei lasciti poetici romani